

CXIII.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1864

PRESDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Risultato della votazione per la nomina di un Segretario — Istanza del Senatore Gallotti — Discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta — Lettura di una petizione ed emendamenti proposti alla legge dal Senatore Farina (Relatore) — Approvazione degli articoli 1 e 2 emendati — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Correale all'articolo 5 — Risposta del Senatore Farina — Replica del Senatore Correale — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 — Aggiunta d'un articolo che prende il numero 12, proposta dal Relatore dell'Ufficio Centrale — Discussione del progetto di legge per il congruaglio provvisorio dell'imposta fondiaria — Lettura di un Decreto Reale per la nomina d'un Commissario a sostenere la legge — Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto di legge — Sospensione della seduta — Squittinio segreto per la legge sull'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta — Seguito del discorso del Senatore Arnulfo — Spiegazioni del Senatore Giovanola, membro della Commissione, in favore del progetto.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, Presidente del Consiglio, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e di Agricoltura e Commercio.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.)

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3498. Il Consiglio comunale di Basicò (Siria) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 21. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3499. Il Consiglio comunale di Catania (Siria) ed

alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 27. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3500. Il Consiglio comunale di Castel Mola (Siria) ed alcuni abitanti del stesso Comune in n. di 37. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3501. La Giunta municipale di Bronte (Siria) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 94. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3502. La Giunta municipale di Cicodia (Siria) ed alcuni abitanti dello stesso Comune in n. di 102. (Petizione identica al n. 3473.) »

« 3503. Parecchi abitanti di Monteleone di Calabria in n. di 147, fanno istanza perchè vengano intrapresi i lavori di costruzione del porto nel seno di Santa Venera sanzionati per legge. »

Presidente. Fanno omaggio al Senato

Il signor Berio Ambrogio, di alcune copie di una sua

Risposta alle accuse mossegli dal Sindaco di Oneglia al suo discorso letto all'apertura delle tornate d'autunno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici di 300 esemplari di una *Relazione sul servizio di posta.*

Debbo dar contezza al Senato del risultato della votazione di ieri per la nomina del Segretario.

Il Senatore Scialoja ottenne 47 voti, Gallotti 25, Duchoqué 23, Manzoni 7, Revel 1, Desambrois 1, Chiesi 1, Natoli 1.

Non è risultata per conseguenza la maggioranza assoluta che doveva essere di 54, in conformità dell'articolo già letto altra volta del regolamento, il quale dice che alla terza prova i voti non possono confondersi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine a farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. Quindi la votazione si restringerà fra il Senatore Scialoja ed il Senatore Gallotti.

Prego i signori Senatori a voler preparare le schede.
Senatore **Gallotti.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti.** Io prego i miei onorevoli colleghi di non darmi il voto, perchè, dovendo io partire, se riuscissi eletto non potrei attendere all'ufficio che mi incomberebbe, ed i tre altri segretari dovrebbero sostituirsi ad una parte delle fatiche che io dovrei sopportare. L'urgenza de' miei affari costringendomi dunque a partire, rinnovo la preghiera a miei colleghi di avere la bontà di non darmi il voto.

Presidente. Il Senato apprezzerà la portata delle parole dell'onorevole Senatore Gallotti; ma è necessario di ben determinare se i signori Senatori vogliono aderire alla ricusa che egli fa; e siccome la votazione deve essere fra due nomi, se il Senatore Gallotti ricusa di accettare la carica, allora bisogna passare ad altro Senatore che abbia avuto maggiori voti dopo di esso.

Senatore **Gallotti.** Faccio istanza che il ballottaggio si porti fra due altri miei colleghi.

Presidente. Il ballottaggio si porterà fra i Senatori Scialoja e Duchoqué.

Come dissi, il Senatore Scialoja ebbe 47 voti, il Senatore Duchoqué 23.

Non credo necessario di ripetere che i tre signori Senatori, destinati a scrutatori per le altre due votazioni, staranno in ufficio anche per questo squittinio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AGGREGAZIONE ALL'UFFICIO
DI CONSERVAZIONE DELLE IPOTECHE DI CREMONA
DEI MANDAMENTI DI BOZZOLO,
VIADANA, MARCARIA E SABBIONETTA.

(V. Atti del Senato, N. 99.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di con-

servazione delle ipoteche di Cremona, dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta.

Leggo il progetto di legge.

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Rivalta, sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, pronotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti. »

« Art. 2. I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese dall'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcara e Sabbionetta, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona. »

« Art. 3. Le iscrizioni delle ipoteche, pronotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti, non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

» Trascorso questo termine tutte le iscrizioni prelette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perentive.

» Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive. »

« Art. 4. Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova, potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolato e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3. »

« Art. 5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forsennità, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'art. 3, senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali, a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti. »

« Art. 6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti. »

« Art. 7. L'ufficio delle ipoteche di Cremona si uniformerà alle leggi vigenti, sia pel ricevimento in consegna, come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento. »

« Art. 8. L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione, ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino alla iscrizione originaria. »

« Art. 9. L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, supplegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono reinscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso. »

« Art. 10. Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo. »

» Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria. »

« Art. 11. L'ufficio delle ipoteche di Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gli indici ed i repertori, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Come il Senato rammenterà, in occasione della discussione di questa legge, l'onorevole Senatore Arrivabene presentò alcune osservazioni contenute in una petizione sulla medesima.

Le osservazioni erano del tenore seguente:

« Le mal precisate circoscrizioni territoriali all'epoca della primitiva istituzione degli uffici ipotecari, lasciarono e lasciano tuttora grave dubbio se l'intero comune di Gazzoldo, o parte dello stesso, sia o meno da con-

siderarsi siccome dipendente dall'ufficio ipotecario di Castiglione. Da ciò le controversie che hanno afflitto ed affliggono tutto di gli aventi diritto reale d'ipoteca sugli stabili posti in quel comune. Il Governo austriaco non vi provvide mai, trincerandosi sul fatto che essendo il comune di Gazzoldo feudo imperiale dividuo, e reversibile, l'infudato non poteva ipotecarlo: ma ora che la provvida legge 5 dicembre 1861, N. 312, abolì i feudi, la designazione a quale degli uffici ipotecari debba essere soggetto, ed onta di tutte le precedenti interpretazioni, torna del massimo interesse. Siccome poi a favore del Comune di Gazzoldo starebbero tutte le ragioni che hanno persuaso la Camera a far eccezione dal trasporto dei registri da Mantova a Cremona, pel fatto che la frazione di S. Ferino fu incontestabilmente sempre aggregata a Castiglione, e quivi i comunisti hanno maggiori rapporti d'interessi e comodità di vicinanza; così io mi assumo di tutto cuore il mandato degli stessi, onde perorare a lor favore quella disposizione di cui la Camera volle giustamente privilegiato il Comune di Rodigo. »

« Altro fatto, e di massima importanza, sfuggito alla Camera, si è la condizione anormale della frazione *Borghetto*, già appartenente a Valleggio Veronese, ed ora a Volta. »

« Gli abitanti e possessori di quel vasto territorio sono tuttodì costretti ricorrere a Verona (con gravissimo dispendio, dovendosi colà pagare un fiorino per ogni nome o ditta e d'altronde servirsi delle legalizzazioni diplomatiche per l'attendibilità dei certificati del nostro Regno) per legittimare la libertà dei loro fondi da vincoli ipotecari, o per esercitare il loro diritto reale d'ipoteca. Dacchè si vuole, con somma ragionevolezza, sollevare gli abitanti dell'ex provincia Mantovana, dal gravoso tributo verso lo straniero, giustizia esige, che non debbansi dimenticare quelli che appartenevano alla Veronese, essendo ora cittadini pur essi del Regno d'Italia. Estendendo quindi i vantaggi delle nuove disposizioni anche a quelli, e dichiarandoli soggetti, come il comune di Volta, di cui ora formano parte integrante, al circondario dell'ufficio delle ipoteche di Castiglione, si completerebbe la legge e si douerebbe inestimabile vantaggio a quella plaga, degna pur essa delle sollecitudini del Governo. »

L'Ufficio Centrale ebbe a riconoscere col confronto dei documenti relativi alla circoscrizione territoriale della Lombardia, sotto l'Austria, e di quelli della Lombardia dopo la pace di Villafranca, fondate infatti le cose esposte nel documento del quale diedi testè lettura al Senato. In seguito a ciò l'Ufficio credette, che per rendere giustizia a questi fondati reclami fosse opportuno aggiungere alcune disposizioni alla legge presentata all'approvazione del Senato e formulare un apposito articolo che si proporrà in fine della medesima. »

Siccome poi risulta che nella redazione del progetto di legge incorse un altro equivoco, del quale mi fece

testè avvertito l'onorevole Senatore Arrivabene, praticissimo di quelle località e che verificai io pure, cioè che sull'articolo primo della legge stessa Rivalta era detto comune, mentre effettivamente non lo è, ma è una frazione del comune di Rodigo, così ho creduto che si dovesse correggere l'errore occorso, e sostituire alle parole: « Ad eccezione dei comuni di Rodigo e Rivalta, » quelle di *Rodigo e Gazzoldo*, il quale, come ciascuno intese nell'esposizione di cui ho dato lettura, si desidera venga assoggettato all'ufficio delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere.

Postochè la legge si è dovuta emendare, si è anche emendato l'articolo 2, il quale dava eziandio luogo ad un equivoco, perchè mentre nell'articolo 1 si diceva che per le iscrizioni ipotecarie i mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sarebbero aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, ad eccezione dei comuni di Rodigo e di Gazzoldo, si era dimenticato di dire che i registri relativi ai comuni di Rodigo e Gazzoldo dovessero essere tratti presso l'ufficio delle ipoteche del Comune di Castiglione delle Stiviere al quale sono aggregati ed assoggettati.

Quindi l'Ufficio Centrale avvisò che fosse opportuno che all'articolo 2 si dicesse così:

« I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del Decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309-120 sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo. » Si ripetono queste ultime parole che si leggono nell'articolo 1, perchè stando alla lettera dell'articolo 2, si sarebbero dovuti mandare tutti all'ufficio d'ipoteche di Cremona, mentre invece devono restare a quello di Castiglione delle Stiviere a cui sono definitivamente aggregati ed assoggettati gli stabili. Con ciò credo che si sia data soddisfazione ai giusti reclami che erano stati fatti in ordine a questa legge.

Quantunque il signor Ministro di Grazia e Giustizia non sia presente, avendogli io comunicato in genere quali erano le disposizioni che mi pareva opportuno di introdurre in questo schema di legge, egli vi ha aderito trovandole fondate e conformi alle circostanze di fatto.

Anche l'Ufficio Centrale, sebbene incompleto, al quale ho comunicati tali emendamenti, ha aderito ai medesimi, ed io avrò l'onore di sottoporli all'approvazione del Senato, a misura che i singoli articoli verranno in discussione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Prego il signor Presidente di usarmi indulgenza, giacchè io non intendo parlare nè sulla discussione generale, nè sopra gli articoli; ma credo d'interpretare i sensi di quella parte delle provincie Mantovane presentandone i ringraziamenti all'

l'Ufficio Centrale per avere con tanto zelo, e così bene espresso i loro desideri.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La chiusura è adottata.)

La stessa dichiarazione che ha fatto l'onorevole Relatore riguardo al Ministro della Giustizia, il Ministro della Giustizia l'ha fatta all'Ufficio di Presidenza, dicendo, che era d'accordo sulle modificazioni da introdursi dall'Ufficio Centrale, e che era dolente di non potere assistere quest'oggi alla nostra adunanza perchè chiamato alla Camera elettiva da una grave discussione in cui egli debbe prendere parte.

Leggerò l'articolo colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

« Art. 1. I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria, Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Gazzoldo sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti. »

(Approvato.)

« Art. 2. I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, n. 1309-120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e di Gazzoldo, saranno trasferiti presso l'Ufficio delle ipoteche in Cremona. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

» Trascorso questo termine, tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perente.

» Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive. »

(Approvato.)

« Art. 4. Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà

affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annollamento entro il termine prescritto dall'art. 3. »

(Approvato.)

« Art. 5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua fonsività, per cui fosse il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'art. 3, senza che si provvedesse alla iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Avrei a fare un emendamento sull'articolo quinto; ma per essere sicuro che tale emendamento potesse essere utile avrei bisogno d'interrogare il signor Ministro di Grazia e Giustizia che vedo assente.

Ad ogni modo se il Senato me lo permette io spiegherò le mie idee.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Correale**. Quest'articolo non dà obbligo positivo al giudice di mandamento di nominare i curatori per quelli che hanno interesse d'iscrivere o fare operazioni relative alle ipoteche. Io vorrei che fosse obbligato, che gli si desse la facoltà non solo, ma l'obbligo, poichè può succedere che coloro i quali hanno interessi perchè siano rinnovate le iscrizioni o fatte altre operazioni ipotecarie, fossero assenti. In tal caso non potendo essi nominare procuratori, il giudice di mandamento farebbe quello che dovrebbe l'interessato, cioè che si rinnovino le iscrizioni.

Un dubbio sorge da questo emendamento, cioè se mancassero gli elementi, affinchè il giudice possa eseguire tale operazione, ossia possa rinnovare le iscrizioni.

Questi elementi sono precisamente quelli che stavano in Mantova e non presso di noi, e che dovrebbero essere in Cremona; cioè le iscrizioni, le dichiarazioni degli individui a cui favore furono stipulate le iscrizioni. Questo è un dubbio che il solo Ministro può risolvere.

Se sono richiamate le carte da Mantova, esse possono essere mandate colà dove ora si stabilirà l'ufficio d'ipoteche, ed allora potrebbe ingiungere al giudice che anche senza rappresentanza degli interessati facesse quelle operazioni che sono richieste per cautelare gli interessi di coloro che si trovano iscritti.

Senatore **Farina, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Sebbene non abbia l'onore di sedere al banco del Ministero, posso dare a questo riguardo gli schiarimenti richiesti dal preopinante.

Egli è indubitato che i documenti dei quali egli fa cenno non esistono presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona.

Perchè i giudici potessero rinnovarli d'ufficio bisognerebbe che si procurassero tutte le iscrizioni ipotecarie che si debbono rinnovare, e non solo le iscrizioni in scadenza, ma, conforme al sistema ipotecario del Codice austriaco, tutte quelle che sono state prese in precedenza e che si riferiscono ad una identica obbligazione, e che vennero già in passato rinnovate.

Ora il procurarsi questi documenti è occasione di una spesa di rilievo, ed interrogato il Ministro di Grazia e Giustizia in proposito nel seno dell'Ufficio Centrale, fece sentire che questa spesa eccederebbe almeno i 40 mila franchi. Ciò quanto allo schiarimento di fatto.

Quanto poi all'eccezione che l'onorevole preopinante vorrebbe che si facesse d'ufficio ai giudici di far riscrivere le ipoteche, esso avrebbe un gravissimo inconveniente, perchè costituirebbe il giudice procuratore dei privati per fare un atto che molte volte non ha più nessuna portata e non è più richiesto nell'interesse delle parti; giacchè sebbene l'ipoteca non sia stata effettivamente cancellata, pure il credito al quale essa si riferisce ha cessato di esistere, di maniera che si moltiplicherebbero rinnovazioni inutili, e si ingombrirebbero inutilmente i registri d'iscrizioni che più non rappresenterebbero veramente un debito od obbligazione qualsiasi. Si è creduto pertanto che nell'interesse dei privati potesse essere sufficientemente provveduto facendo sì che non solo gli interessati, ma anche qualunque di loro conoscenza che abbia notizia dell'esistenza di un'ipoteca che abbisogni di rinnovamento possa dirigersi al giudice e provocare la nomina di un curatore, il quale nell'interesse dell'assente provveda alla rinnovazione di quell'iscrizione che veramente interessa l'assente medesimo.

In questo senso è stato concepito l'articolo quinto, e per quanto è possibile nelle circostanze anormali in cui si trovano quei paesi si credette che venisse provvisto all'interesse di quelli che hanno colà ipoteche.

Certamente se il caso si fosse previsto all'atto della stipulazione del trattato di pace, si sarebbe probabilmente potuto introdurre in esso una stipulazione, mediante la quale fossero trasmessi agli uffici delle ipoteche del nostro paese tutte le iscrizioni che gravano i beni che dovevano far parte della nuova circoscrizione del nostro Stato; ma questo non essendo stato fatto, pare che si sia abbastanza provveduto colla disposizione contenuta nell'articolo 5 del presente progetto di legge.

Senatore **Correale**. Mi permetta l'onorevole preopinante che io non mi acquieti alle sue ragioni, perchè in quanto alla spesa che dice essere ingente, non

è una ragione sufficiente. Il Governo deve spendere quello che è necessario, perchè gli interessi di privati siano tutelati; si fanno alle volte spese non utilissime; perchè non si devono fare quelle tanto necessarie che riguardano la conservazione dei diritti dei cittadini?

Per rispetto all'altra ragione che i giudici fossero assolutamente obbligati a nominare un curatore senza che ci siano istanze, io vedo che ci sono altri esempi, giacchè sappiamo che per le doti i regi Procuratori sono obbligati di rinnovare le iscrizioni ed eseguire quelle tali operazioni anche ad onta della poca curanza degli interessati stessi. Quindi credo che le iscrizioni si debbano rinnovare dal giudice quando si trovano assenti gli interessati, e senza che sia esso giudice da alcuno a ciò invitato, eseguendo quello stesso che la legge ingiunge al regio Procuratore in fatto di rinnovazione d'iscrizioni dotali.

Presidente. Non essendovi proposta formale sull'articolo 5, se altri non dimanda la parola, lo metto al voti.

Chi tu approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806 e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori, sia di primitiva iscrizione che di ogni, occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 7. L'ufficio delle ipoteche di Cremona si conformerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino all'iscrizione originaria. »

(Approvato.)

« Art. 9. L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio

ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono reinscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso. »

(Approvato.)

« Art. 10. Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

« Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria. »

(Approvato.)

« Art. 11. L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertorii, i protocolli per le istanze dei certificati e l'archivio. »

(Approvato.)

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Come il Senato avrà presente rimarrebbe in ora a provvedere a due cose:

Primo: a stabilire, cioè, il modo chiaro e definitivo qual sia l'ufficio delle ipoteche al quale si debbe rivolgere definitivamente, ed a cui sia definitivamente sottoposto il comune di Gazzoldo;

In secondo luogo, provvedere per la rinnovazione delle ipoteche di quella frazione di territorio di Rodigo che una volta apparteneva alla provincia di Verona ed è tuttavia soggetta all'ufficio delle ipoteche di quella città.

Onde provvedere a tali casi l'Ufficio formolò l'articolo 12 nel tenore seguente:

« Sono aggregati all'ufficio della conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, delle prenotazioni, dei pignoramenti, subingressi, su pegni ed altri annotamenti riguardanti i beni immobili posti: 1. nel comune di Gazzoldo; 2. nel territorio di Borghetto, frazione in ora del comune di Volta ed appartenente in passato al comune di Valleggio veronese e dipendente dall'ufficio delle ipoteche di Verona.

« A riguardo di tutte le iscrizioni suddette saranno inoltre applicabili le disposizioni contenute nell'art. 3 e nei successivi della presente legge tenuto rispettivamente conto della diversità degli uffici delle ipoteche di Mantova e Verona. »

Quest'articolo propongo in aggiunta alla legge per provvedere alle emergenze che riguardano i territori del comune di Gazzoldo e di Borghetto, frazione del comune di Volta.

Presidente. Come intese il Senato l'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro di Grazia e Giustizia, propone un'aggiunta all'art. 12 il quale sarebbe concepito nei seguenti termini. (V. sopra.)

Se non c'è osservazione in contrario sull'art. 12 che si propone in aggiunta, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si rimanderà verso il fine della seduta lo squittinio segreto sul progetto di legge testè votato per articoli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SUL CONGUAGLIO PROVVISORIO
DELL'IMPOSTA FONDIARIA

(Vedi *Atti del Senato*, N. 96)

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Prego i signori membri della Commissione di volere prendere il loro posto.

Senatore **Di Revel.** Prego il signor Presidente di dispensarmi di andare al Banco della Commissione.

Oltrecchè il Banco non avrà la capienza per quanti sono i membri della Commissione, siccome in genere si vuole che sia libero ad ognuno il difendere o combattere, prego che mi si permetta di stare al mio posto, ove sarò più comod per combattere e contro la Commissione e contro il Ministero.

Presidente. Quanto alla capienza materiale credo che ci sia; quanto alla capienza morale lascio giudici il signor Senatore proponente ed i signori Senatori qui presenti.

Dunque io pregherò la maggioranza della Commissione di volersi recare al suo Banco.

Prima di tutto si darà lettura di un Decreto reale portante la nomina di un Commissario regio per sostenere la discussione di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del Decreto reale che nomina il cavaliere Antonio Rabbini Commissario Regio per sostenere questa discussione.)

Presidente. Trattandosi di un progetto di legge assai lungo, credo che il Senato mi dispenserà, come altre volte si è praticato, di leggerlo per intero.

Se non c'è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Secondo la regola di alternativa che credo sia opportuno seguire in questa discussione, e secondo l'uso generale che la discussione cominci dall'opponente, do la parola al Senatore Arnulfo che è il primo iscritto contro la legge.

Senatore **Arnulfo.** Signori Senatori. Imprendo a trattare un argomento grave, difficile, delicato; nè io sarei primo ad affrontare tali difficoltà se una circostanza particolare non mi astringesse a parlare senza ritardo.

Membro della minoranza dissenziente della Commissione, ho creduto utile per la discussione che si conoscano fin dal principio di essa i motivi principali per cui non posso accettare la legge quale è proposta, onde non obbligare i Senatori ad interpretarli.

Non m'astenterei tuttavia di parlare per primo, se

ad incoraggiarmi non venisse quella benevola attenzione della quale il Senato sempre mi onorò allorchè ho preso la parola, e spero vorrà continuarmi abbisognandone oggi più che mai.

Il caso ha voluto che io fossi opponente a due progetti di legge riflettenti le imposte, i quali vennero l'uno dopo l'altro all'esame del Senato, quello sui redditi della ricchezza mobile, e questo sull'imposta fondiaria. Potrebbe per avventura taluno credere che io sia un avversario sistematico a qualunque legge d'imposta; ciò non è, o Signori, mi affretto a dichiararlo, e spero che il Senato vorrà ricordare che ben molte altre leggi d'imposta furono qui discusse, le quali trovarono in me un propugnatore, un relatore, e che ho procurato fossero dal Senato gradite; lungi dunque ogni idea di preconcetta opposizione. I termini ne quali è concepita la legge, lo scopo cui essa tende esigono necessariamente, e me ne duole, che si debba parlare di *compartimenti*, e considerare lo Stato italiano siccome diviso in frazioni: ma è pur forza seguire il sistema che il progetto di legge adottò; ma in ciò fare userò quella temperanza che è necessaria onde non creare, fomentare od accrescere dissidii e discordie, dal che sono assolutamente alieno; desidero solo che si tenga presente questa mia dichiarazione la quale debbe valere ad escludere ogni contraria interpretazione.

Passo all'esame del progetto.

Il Ministero si propone doppio scopo.

Il primo di ottenere una certa tal quale provvisoria perequazione dell'imposta fondiaria fra i diversi compartimenti, che costituivano un tempo altrettanti Stati ed ora compongono il Regno d'Italia. Il secondo, di aumentare l'imposta fondiaria di circa 20 milioni.

Per ben comprendere il concetto che si riferisce al primo scopo del Ministero, occorre richiamare le parole del Regio Decreto dell'11 agosto 1861 che creò la Commissione, la quale formulò e presentò al Ministero il progetto di legge che è ora in discussione, che subi poi alcune modificazioni, ma che nella massima e nelle più vitali sue parti è identico.

L'articolo primo è così concepito:

« È istituita una Commissione coll'incarico di ricercare i mezzi pratici più spediti per ottenere in via provvisoria la perequazione delle basi dell'imposta fondiaria delle varie provincie del Regno d'Italia a fine di conseguire un'equa ripartizione dell'imposta medesima. »

Gioverà altresì il leggere la relazione del signor Ministro colla quale egli presentò alla Camera dei Deputati il progetto, onde meglio comprendere quale realmente sia lo scopo che egli si propone.

« Innanzi tutto è necessario definire il vero oggetto, lo scopo preciso della presente legge.

» Con essa non si intende, come alcuni supposero, di perequare l'imposta fondiaria tra i singoli possessori di stabili per mod che si abbiano a correggere anche quelle differenze che si notavano pure in passato nella estimazione dei fondi tra contribuente e contribuente;

no, la necessità della presente legge sorge dal fatto delle avvenute annessioni e dalla persuasione che è nella coscienza pubblica che i diversi ex-Stati fossero inegualmente gravati dalle contribuzioni sugli stabili; quindi essa mira sostanzialmente a ripartire la totalità dell'imposta fondiaria, che ora si paga in Italia, in modo più equo del presente tra i diversi ex-Stati, tenendo in massima perequata l'imposta nel loro interno, salvo a procedere, come fa questo schema di legge, a qualche successivo riparto interno ove ciò era assolutamente necessario o se ne è mostrata evidente la giustizia e facile il modo di pervenirvi. »

Rimane così ben chiarito quale è il primo scopo cui tende questo progetto di legge, quale il mezzo che il Ministro adoperò per raggiungerlo, l'opera cioè di una Commissione creata con un incarico determinato.

La maggioranza della Commissione del Senato ha posto a sè medesima la seguente domanda (pagina 6 della relazione):

« La domanda preliminare che la Commissione ha fatto a sè stessa è la seguente:

» Sussiste veramente fra i compartimenti catastali una notevole diversità di aggravio nella proporzione fra la rispettiva ricchezza fondiaria e l'imposta prediale? »

Questa domanda io l'ho pur fatta a me stesso. Mi sono altresì fatto il seguente quesito, cioè: Il modo col quale si vuole che la perequazione si faccia, è egli ammissibile, perchè sia dimostrata (prego il Senato di ritenere che parlo di dimostrazione, non di credenza o di congettura) la necessità assoluta di fare una perequazione provvisoria, urgente, o come dicesi negli atti della Commissione alla grossa, grossolanamente?

Il Ministero ci dice essere nella coscienza pubblica che le diverse provincie o ex Stati sono inegualmente gravati dalla contribuzione sugli stabili.

Se male non mi appongo, la coscienza pubblica è ciò che tutti sanno e può sapersi da tutti, ossia dalla generalità dei cittadini.

Ora, domando io, sarà vero che la generalità o la maggioranza sappia che vi è una differenza positiva, certa, non equivoca o supposta, che fra gli ex-Stati, fra i componenti, dirò, per valermi dell'espressione della legge, vi ha una tale disuguaglianza nelle basi dell'imposta fondiaria, che esige imperiosamente che con mezzi eccezionali, pronti, inusitati si debba immediatamente correggere?

Io per verità non so persuadermene, e credo che ognuno di noi può conoscere, può sapere le differenze d'imposta che vi sono fra comunità e comunità, fra circondario e circondario, difficilmente può fra provincia e provincia, ma non oltre. Ma che gli abitanti, le popolazioni delle antiche provincie sappiano i rapporti che vi sono tra l'imposta complessiva da essi pagata e quella delle provincie meridionali e viceversa, avuto riguardo al reddito reale degli stabili rispettivi; che i lombardi conoscano i rapporti colla Toscana e viceversa;

che in una parola la generalità degli abitanti conosca simili rapporti nel modo che sarebbe necessario per poter affermare che la coscienza pubblica li dichiara ineguali, ingiusti, e riconosca il bisogno di provvedere con mezzi eccezionali, è ciò che io non so credere.

La maggioranza stessa della Commissione ha vista la difficoltà di persuadere altri di ciò; nè poteva sfuggire ad uomini tanto chiaroveggenti ed istruiti; e procuro di venire in sussidio del signor Ministro. A pagina 7 della sua Relazione così scrive:

« E tanto è vero che la convinzione di un peso ineguale nel rapporto di un'imposta fondiaria che tratteneva dall'augmentarla era nella coscienza universale, che nessuno avverso nel 1861 la creazione di quella Commissione, che tale sconcio doveva constatare e prepararne il possibile rimedio. I laggi non vennero che quando se ne conobbero le conclusioni.

Ecco come la maggioranza della Commissione crede giustificare che vi è la coscienza universale invocata dal Ministro in suo appoggio.

Per me non so vedere in un fatto negativo la prova di un fatto positivo, nel silenzio, cioè, nella niuna opposizione de' cittadini, quando emanò il decreto del 1861 che testè ebbi l'onore di leggere. Ma, domanderei, come mai si sarebbe potuto fare opposizione a tal decreto? quando fu promulgato sul foglio ufficiale il decreto già esisteva. Chi è che si prende la briga di contrastare ad un decreto che istituisce una Commissione incaricata di fare studi o lavori ad uso del Ministero?

Altra cosa è quando i lavori sono fatti e si vogliono applicare; e la Commissione ci dice: « Quando il lavoro fu fatto, quando se ne cercò l'applicazione, allora sorsero i reclami »; ed io osservo, tutti i cittadini che potevano sperare da quei lavori un risultato consentaneo alla propria convinzione tacquero; quando videro che i risultati fallivano alle loro speranze reclamarono; e così doveva essere. Quindi niun argomento si può validamente trarre da quel non fatto, da quel non reclamare contro il decreto del 1861. Ma la stessa maggioranza della Commissione ben si avvide che questo argomento non era di gran peso, e perciò soggiunge nella relazione predetta: « Ma a tutto ciò si può obiettare, è presunzione. non prova. Sta bene; ma una prova fu rintracciata, e per quanto la natura delle cose il consente, fu rinvenuta dalla Commissione governativa. »

Sono preziose queste ulteriori dichiarazioni della Commissione, in quanto che essa riconosce che dall'accennata circostanza poteva tutto al più derivare qualche presunzione, ma che non costituiva una prova ed ha bisogno di appoggiare le sue asserzioni all'operato della Commissione governativa, usando però la prudente avvertenza di aggiungere, che è attendibile per quanto la natura della cosa il consente.

Ma, Signori, una cosa che è nella coscienza pubblica, che è nella coscienza universale, parmi che non

avrebbe dovuto dare luogo a questa limitazione, per quanto la natura della cosa il consente; quando la cosa è di pubblica notorietà, e tutti la sanno, non è necessario ricorrere, per giustificarla, all'operato di Commissioni, ravvisandolo soltanto sufficiente per quanto la natura della cosa il consente. Io non dubito che la Commissione governativa, composta d'uomini eminenti, distinti per sapere e perseveranza di propositi, avrebbe fatto meglio, se avesse potuto; se nol fece, uopo è conchiudere che la natura della cosa non lo consentiva. Io quindi sono, parmi, autorizzato a conchiudere che non è provata la necessità della percuazione (nel modo singolare che si vuol fare) all'epoca del decreto del 1861, e non lo è neppure dopo l'operato della Commissione governativa obbligata a fare ciò solo che la natura della cosa consente, il che vale a dire, non come desidererebbe poter fare, e si dovrebbe fare.

Ma il Ministero ricorre ad un altro mezzo per giustificare il proprio assunto, e a pagina 4 della sua relazione così scriveva: « Comincerò dal farvi osservare che le provincie ove l'imposta fondiaria governativa è giudicata più grave dalla pubblica opinione sono: la Lombardia, l'ex ducato di Parma, l'ex Pontificio e Napoli; mentre quelle ove si ritiene più lieve sono: le provincie continentali del Piemonte e di Liguria, la Toscana e la Sicilia. Questo giudizio quasi intuitivo viene confermato da queste semplici cifre: si pagano attualmente in tutto il Regno d'Italia per imposta fondiaria, decimo di guerra e spese d'esazione L. 104,921,000. Ora col riparto attuale, risulta che la Lombardia paga 7 65 per abitante, l'ex-ducato di Parma 7 23, lo Stato ex-Pontificio 5 45, il Napoletano 4 55; mentre il Piemonte non paga che 3 98 a testa, la Sicilia 3 65, la Toscana 3 64. »

Come si possa credere che molti sappiano (non dico l'universalità) per intuizione, che certi compartimenti, di considerevole estensione, per esempio il napoletano, il sardo ligure paghino più o meno degli altri, io non me lo so immaginare, e vedo anzi che la stessa Commissione governativa, con molta difficoltà è giunta a raccapezzare qualche idea, qualche risultato al riguardo, con lunghi studi, con sedici mesi di lavoro e di indagini fastidiose.

Quando si tratta di materie positive, di due e due fan quattro, non si può ammettere intuizione.

Ma l'argomento che trovo meno fondato degli altri, è quello che si vuole ricavare da ciò che si paga in ciascun compartimento diviso per popolazione. Per verità io credo che per poco che si consideri la natura del suolo e la popolazione relativa, non solo d'Italia, ma altresì di altri paesi, si riconoscerà che generalmente nelle pianure, laddove sono lat. fondi, la popolazione è scarsa, e tant'è che sovente numerosi abitanti di siti alpestri, più vicini, e talvolta anche remoti, sono chiamati a supplire alla mancanza di braccia di cui l'agricoltura ha bisogno in determinate epoche dell'anno; per contro nelle valli, laddove il terreno è scarso, laddove

il terreno è prezioso appunto perchè scarso, ma di gran lunga insufficiente ai bisogni di una numerosa popolazione, ivi è abbondantissima, e la necessità le impone di dedicarsi all'industria, ai traffici, o di emigrare temporariamente affine di procacciarsi di che vivere, perciocchè un suolo scarso ed ingrato non somministra i mezzi che danno luogo all'aumento della popolazione, la quale cresce in ragione dei mezzi di sussistenza, ma nelle valli non sono ricavati dal suolo che abita.

Io credo perciò che l'argomentare dalla popolazione sia un errore. Nè il signor Ministro, profondo conoscitore specialmente di questa materia, che seppe luminosamente trattarne in opere pregiate, da tutti noi conosciute ed apprezzate, non ha dissimulata la difficoltà di sostenere una tesi tanto pericolosa, quindi soggiunse nella sua relazione:

« Quantunque il calcolo per popolazione non possa servire di base al riparto dell'imposta fondiaria, pure esso deve essere accolto come una non ispregevole indicazione, soprattutto quando si tratta di provincie non molto dissimili fra loro, e gli sbalzi salgono dalle une alle altre a più del doppio. »

Il signor Ministro riconobbe che l'argomentare dalla popolazione non era molto sostenibile in genere, ma acquistava qualche importanza trattandosi di provincie non molto dissimili fra loro. Signori, si tratta della percuazione del Regno d'Italia, e per ciò non so come si possa asserire che le provincie non sono molto dissimili fra di loro; vediamo che da un estremo all'altro d'Italia vi è tale una differenza da non potersi dire la maggiore, o si consideri la diversità delle produzioni del suolo, o la sua feracità, o le condizioni dell'industria, delle arti e del commercio. Quindi io dico, non sussistendo il fatto addotto, non sussiste la conseguenza che se ne è derivata. Il signor Ministro scorgendo che il mezzo di conguaglio proposto è del tutto eccezionale, straordinario, cerca di darvi appoggio ricorrendo a precedenti; egli invocò l'operato della repubblica Cisalpina, la quale, ei disse nella relazione, in un mese ha fatto un conguaglio provvisorio che durò poi per molto tempo.

Io comincerò per dire che l'accennare a precedenti non giova, se non concorre la prova che produssero buoni risultati, che non sorsero lagnanze, prova la quale manca compiutamente.

Sarebbe ugualmente necessario dimostrare che la continuazione del riparto provvisorio non sia stata la conseguenza di fatti i quali abbiano impedito o ritardato che si correggessero gli errori, ma che sussistè perchè era buono; ma sarà pregio dell'opera il riconoscere veramente l'argomento che poggia sul precedente della repubblica Cisalpina, quand'anche fosse accompagnato dalle anzidette dimostrazioni, abbia valore. La legge della repubblica Cisalpina è dell'8 ventoso, anno VI.

Io ne riferirò i pochi articoli che fanno al caso.

« Art. 1. L'imposizione prediale per tutta la repubblica è di 30 denari sopra ogni scudo di valore censuario ragguagliato all'estimo milanese. »

Dopo aver determinato l'uso da farsi del prodotto dell'imposta, si soggiunge all'art. 4:

« Per le diverse parti della repubblica si opera quest'anno provvisoriamente lo scutato equiparativo della tavola seguente, nella quale se all'epoca della nuova imposizione si scoprisse disuguaglianza di riparto, sarà accordato alle parti rispettive il compenso di quanto risulterà essere nel frattempo stato imposto di più o di meno. »

Segue a detto articolo l'indicazione delle provincie collo scutato ad ognuna assegnato ragguagliato al censo di Milano. Ma le condizioni della repubblica Cisalpina sono assolutamente diverse dalle nostre, da quelle del regno d'Italia.

Difatti poche erano le provincie che costituivano quella repubblica in confronto del territorio italiano attuale; sono una parte di esso di poca estensione.

Allora eravi la guerra e perciò urgenza di provvedere a molti bisogni: non era ancora la repubblica ordinata, quindi la necessità di trarre danaro senza andare per le lunghe, nè troppo ponderare la giustizia dei mezzi. Vi sono altri provvedimenti anteriori i quali, come il surriferito, sono improntati del più assoluto dispotismo, sebbene emanino da una repubblica. Ma appunto perchè la legge non era ponderata, non aveva fondamento di giustizia, si dichiarò durativa per un solo anno, e si diede con essa affidamento ai cittadini assoggettati all'imposta, che dirò fissata arbitrariamente (niuna base essendosi indicata dalla quale siasi partito per determinare lo scutato delle singole provincie), che si sarebbe tenuto conto della differenza fra il dovuto ed il pagato in più, quando si fosse fatta una migliore perequazione: penso che i contribuenti, non avranno avuto troppa fiducia in queste promesse, ma intanto ciò serve a dimostrare che il provvedimento era temporaneo, provvisorio, affinchè ne fossero accettate le conseguenze più o meno avverse. Non è dunque da tale esempio che si possa argomentare per giustificare l'attuale progetto che si presenta in tempo di pace, in tempi normali, che deve applicarsi al vasto regno italiano e non a poche provincie.

Vediamo ora se altri Stati di estensione considerevole, i quali avevano sperequazioni straordinarie, abbiano fatta una perequazione sommaria d'urgenza, alla grossa, come si vuole fare da noi.

La Francia nel 1790 decretò la formazione di un catasto ed il pagamento di una contribuzione fondiaria sola in denaro, a vece che da prima erano molte e si pagavano generalmente in natura. Ivi s'intraprese il lavoro del catasto, ma siccome per propria natura è lento, siccome molte vicissitudini politiche ne tardarono il compimento, si riconobbe la necessità di fare intanto, come si suol dire, qualche cosa a sgravio dei contribuenti troppo inegualmente gravati d'imposta fondiaria. Ciò che si fece, ce lo addita Audiffret nel suo sistema finanziario, ove dice: « Elle cherche à profiter

des données déjà réunies pour préparer un travail général sur les forces contributives de tous les départements. Des commissaires spéciaux, choisis parmi les hommes les plus expérimentés, furent chargés de vérifier sur tous les points du royaume, d'après les documents existant auprès des directeurs des contributions et sur le vu des résultats du cadastre et des baux à ferme, la proportion de l'impôt direct avec le revenu net imposable. Les événements de 1815 suspendirent l'exécution de cette opération importante, et ce n'est que la loi du 15 mai 1818 qui a autorisé à la reprendre et à la compléter par la suppression des actes de ventes. Le résumé des évaluations présentées pour chaque partie de la France par les différents délégués du Ministre des finances, exigeait encore une révision définitive qui fit disparaître plusieurs inexactitudes résultant d'une manque d'ensemble et d'uniformité dans la marche de ce travail difficile. On fut donc obligé de solliciter encore un délai pour perfectionner ces nouvelles bases de répartition, et de n'accorder, en 1819, qu'un dégrèvement provisoire de 4,500,000 fr. aux départements le plus surchargés.

» De nouveaux commissaires eurent la mission de revoir tous les éléments des calculs précédents, de les soumettre à l'épreuve d'un contrôle dirigé par les mêmes principes et de les ramener à un taux commun. Ces dernières vérifications ont assuré l'exactitude et le rapport proportionnel de tous les termes sur lesquels on a fait reposer les propositions de dégrèvement adoptées par la loi du 31 juillet 1821, et qui ont soulagé cinquante deux départements évidemment trop imposés, de la somme de 13 millions 529,000 francs. Cette rectification a fait descendre le principal primitif de la contribution foncière de la somme de 240,000 millions à celle de 154 millions 681,000 francs, et a réalisé en faveur des contribuables, depuis l'origine, un adoucissement total de 86 millions. Le bienfait de cette mesure a rendu la charge de l'impôt moins pesante et plus équitable, moins onéreuse à acquitter et plus facile à percevoir. Il était digne du Gouvernement du Roi de se proposer une aussi noble tâche et de l'accomplir avec autant de zèle que de justice. »

Ecco ciò che avvenne in Francia, la quale non fece un'operazione simile a quella che si vuol fare da noi che vogliamo aggravare alcuni compartimenti sgravandone altri; essa altro non fece che sgravare alcuni dipartimenti d'una porzione d'imposta, locchè è ben altra cosa, perchè lo sgravio è facilmente consentito ed è accetto, l'aggravio più difficilmente si sopporta. Ma per giungere anche al solo sgravio, quali e quante furono le precauzioni che risultino essersi prese dalla Francia? Si inviarono agenti delle contribuzioni sul luogo, si interrogarono le autorità locali, si presero per norma esaminati sul luogo, gli affittamenti; non si trasandarono, ma soltanto come complemento dell'operazione, gli atti di vendita (e prego il Senato di notare che gli atti di vendita furono consultati unicamente per compiere l'o-

perazione) e furono esaminati non a Parigi ma nelle località: noi invece li prendiamo come unica norma e li esaminiamo sopra mal redatti elenchi a Terino. Ma non ostante tali precauzioni onde riuscire ad alcun che di approssimativamente giusto, si riconobbe in Francia la necessità di procedere ad una revisione dei lavori già con tante cautele fatti, e si operò intanto la scurico di una somma di quattro milioni e qualche frazione per far luogo, dopo la revisione, ad una maggiore diminuzione. Io credo quindi che meglio si argomenti dal fatto della Francia, di quello che si possa argomentare dal fatto della repubblica Cisalpina, tenuto conto delle rispettive condizioni, in quanto che, ripeto, le condizioni politiche della repubblica Cisalpina erano ben altre di quello che siano ora le italiane e della Francia.

Ma senza ricorrere all'operato di altre nazioni, possiamo valerci di patrii fatti. Non è posto in questione che nelle antiche provincie, parlo delle piemontesi e liguri, vi sia grande disuglianza nell'imposta da fondo a fondo, e per conseguenza tra provincia e provincia.

Ciò è cosa incontestata ed è anzi dimostrata dallo stesso progetto di legge che è in discussione, nel quale si introdussero disposizioni speciali per le provincie piemontesi e liguri, perchè si riconobbe che vi era disuglianza nel tributo fondiario da esse sopportato. Ebbene forse che in Piemonte non venne in mente agli uomini di Stato, e fra questi principalmente al conte di Cavour, di fare una qualche cosa pel conguaglio, mediante una stima provvisoria in attenzione del catasto definitivo dei beni di dette provincie? No, Signori, il conte di Cavour era sollecito nel cercare le fonti alle quali attingere per impinguare l'erario, ed egli aveva in animo l'aumento del 25 0/0 sulla contribuzione fondiaria, ma una Commissione di 14 membri della Camera Elettiva nella relazione del 24 novembre 1853 ha respinto simile proposta, e non fu riprodotta per una ragione che il conte di Cavour medesimo ebbe a dichiarare, di questa è utile che siano conosciuti i termini nei quali è concepita affinchè siano apprezzate le opinioni di quell'illustre uomo di Stato.

Egli diceva nella tornata 18 dicembre del 1854 della Camera dei Deputati: « Se godessimo dei benefici di un catasto ben ordinato, sarebbe stato possibile introdurre nella legge disposizioni atte ad esonerare dall'aumento la parte depauperata delle popolazioni, ma non esito a dichiararlo, allo stato del nostro catasto una disposizione analoga a quella da me accennata riuscirebbe impossibile ad attuarsi ed incontrerebbe tali e tante difficoltà da ritardare in modo indefinito le operazioni finanziarie; ed è perciò che ho dovuto rinunciare all'idea che era nata in me e che avevo per qualche tempo accarezzata, di proporre un aumento di imposta territoriale per diminuire alcune altre imposte indirette. »

Il conte di Cavour adunque non ha creduto che il Piemonte fosse in tali condizioni da poter sopportare (allo stato delle cose d'allora, che è ancora lo stesso

attualmente, oltre i peggioramenti di cui parlerò in appresso) un aumento d'imposta del 25 per cento.

Nel 1856 una Commissione della Camera dei Deputati, (che aveva nel suo seno due egregi personaggi, d'uno dei quali non posso che richiamare la memoria, perchè è ora tra i trapassati, e dell'altro che fa parte dell'attuale Ministero, per non offenderne la modestia mi asterrò dal dire le speciali le profonde cognizioni nella materia delle quali ognuno lo riconosce dotato, voglio dire l'ingegnere Despine, ed il conte Menabrea, allora membro della Camera dei Deputati), fece degli studii diretti a procurare in attenzione del catasto stabile, una perequazione provvisoria dei beni rurali di terraferma.

Questi personaggi in tale circostanza ebbero forse a proporre mezzi eguali o simili a quelli che ora sono proposti; proposerò essi una perequazione sommaria, d'urgenza, provvisoria, fatta alla grossa? Signori, no. Essi nella relazione alla Camera del 13 marzo 1856, si limitarono a fare una proposta di perequazione provvisoria, la quale, dissero, avrebbe potuto compiersi in cinque anni, e le cui basi principali consistono nell'articolo 5, che, essendo breve, mi permetterò di leggere:

« La stima censuaria o reddito netto imponibile dei beni rurali sarà desunta dal valore locativo reale o presunto in comune commercio.

» A quest'effetto sarà completato un quadro dei contratti di fitti, vendita, permuta e divisioni operate nell'ultimo decennio.

» Sarà egualmente compilato un quadro delle mercuriali dei prezzi dei vari generi nell'ultimo decennio.

» Colla scorta dei dati precedenti, l'agente del catasto, assistito dal perito del comune e da un perito scelto dal Governo sopra una lista formata dal Consiglio provinciale, procederà alla valutazione del reddito imponibile di ogni massa di coltura. »

Tralascio le altre disposizioni di esecuzione; mi limito ad accennare quella che ho letta per inferirne che quelle persone tanto perite non si azzardarono di proporre mezzi della natura di quelli che ora discutiamo, ma altri, e molto più tranquillanti o soddisfacenti, che se si fossero in ora abbracciati, il progetto di legge per il conguaglio non incontrerebbe serie difficoltà. Invoco quindi l'autorevole voto dei nominati due ingegneri, per dire che non è da farsi in oggi ciò che nel 1856 non si riconobbe conveniente: di proporre per le provincie piemontesi-liguri.

L'onorevole signor Ministro forse ripeterà avanti al Senato, ciò che disse alla Commissione, vale a dire che egli è profondamente convinto, che i compartimenti sgravati, mediante l'articolo primo del progetto di legge, non lo sono a sufficienza, e quelli aggravati non lo sono bastevolmente.

Io non pongo in dubbio la profonda convinzione del signor Ministro del quale conosco la lealtà. Ma io credo che i contribuenti i quali non conoscono il commendatore Minghetti, non vedranno in chi ciò asserisce, che il signor Ministro delle Finanze poste in condizioni

non troppo favorevoli, e quindi accoglieranno con diffidenza quella profonda convinzione, e da essa non si lasceranno persuadere della giustizia del proposto conguaglio per pagare senza gravi lagnanze l'imposta relativa.

Riassumendo, dico non giustificato che vi fosse al tempo della creazione della Commissione, cioè nel 1861, la persuasione sorta dalla pubblica coscienza che autorizzasse una misura così straordinaria, qual è quella di fissare le basi del riparto dell'imposta fondiaria dell'intero Stato italiano, senza la trasferta d'una sola persona perita sui luoghi, od altra guarentigia, ma dal tavolo a Torino.

Tutto al più io credo che si possa affermare come cosa possibile, come cosa probabile che vi siano ineguaglianze nel tributo fondiario, ma nello stesso modo che la Commissione del Senato nella relazione (parlo sempre della maggioranza) ha detto che sarebbe un fenomeno, se mai si avverasse che ineguaglianze non ci fossero, potrebbe pure accadere che facendo studi ed usando mezzi acconci si verificasse il fenomeno nel senso che la sperequazione non fosse di tale importanza da meritare d'essere corrette.

Veniamo ora al lavoro della Commissione. Prima di parlare stimo mio debito di dichiarare, e punto non dubito che gli onorevoli membri della Commissione vorranno deferire alla mia asserzione, di dichiarare, dico, che se io debbo, per l'assunto che mi son preso, dimostrare che il suo operato non è da adottarsi, che se io non posso non combattere alcune sue opinioni, io nutro però il suo ossequio per essa e per tutti i membri che ne la compongono, anzi sto per dire sono compreso da ammirazione per la rara perseveranza colla quale essa continuo in un lavoro tanto difficile, e così improbo e dirò anche non incoraggiante; che per conseguenza qualunque mia parola a questo riguardo desidero che sia interpretata nel senso, che essa non è suggerita né da spirito di censura né da altro sentimento qualsiasi ma improntato dal massimo rispetto per la Commissione e per tutti i suoi membri.

Se è vero che le imposte rappresentano una parte del prodotto dei terreni, è altrettanto certo che un'imposta non si può dire ben collocata, ben ripartita, se non quando si conosca la produzione che colpisce.

Il mezzo generalmente abbracciato per accertare l'ammontare della produzione territoriale onde assoggettarla ad un'imposta è la stima catastale. Quindi, quanto più un sistema qualunque di perequazione si scosta dai metodi adottati per le stime catastali, tanto più è pericoloso, sindacabile, e da abbracciarsi con circospezione.

Ciò posto accennerò quali sono le norme che si seguono per gli estimi catastali, e non le dirò tutte. In primo luogo si determinano le basi generali ed uniformi che debbono osservarsi da coloro che sono chiamati a fare gli estimi, si stabiliscono tariffe per ogni qualità di terreno, di ogni Comune, le quali sono discusse col concorso delle rappresentanze comunali, di persone pe-

rite, di uomini pratici. L'applicazione ne è fatta dai periti sulla località, il loro operato è sotto il controllo d'ispettori, e verificatori, poscia si ammettono i reclami degli interessati sui quali si pronuncia da apposite Commissioni; ciò non pertanto, quando le stime sono condotte a termine, si verifica per lo più ancora se tra provincia e provincia vi sono differenze da correggere, e queste formano oggetto di ulteriori studi, di ulteriori lavori.

Compite le stime parziali si ottiene il risultato complessivo col riassunto dell'estimo delle singole parcelle per comuni, per circondario, e per provincie. Dal che si conosce la produzione del suolo dello Stato intero, sul quale si determina poi la quota dell'imposta in quella proporzione che si crede equitativa.

Ora vediamo di quanto si scosti l'operato della Commissione governativa da questo sistema.

Chiunque consulti i verbali contenenti i lavori della Commissione si persuaderà che per lungo tempo vi furono molti dissensi, si proposero vari sistemi reciprocamente rifiutati o combattuti, sinché si venne nel proposito di cercare il rapporto fra la rendita censuaria e la rendita reale di tutto il Regno, esaminando i prezzi di vendita di alcuni terreni nel decennio dal 1851 al 1860.

Quando si fece questa proposta si riconobbe che il desumere il reddito dallo sole vendite, e da relativamente poche vendite, era cosa assai pericolosa, quindi si accennò ai fitti, i quali possono servire di norma, non certissima, ma sicuramente assai migliore di quello che lo siano i prezzi di vendita. L'affitto rappresenta il reddito, o certo o sommamente approssimativo, la vendita rappresenta ben altro, ma non si coltivò tale mezzo degli affittamenti perchè non praticati in alcune provincie. La conseguenza avrebbe dovuto essere di riconoscere che mancavano elementi per fare una perequazione provvisoria. Per giudicare meglio del sistema abbracciato, di consultare cioè i prezzi di vendita per dare appoggio alla mia opinione, riferirò quella autorevole dell'onorevole Commissario regio, membro egli pure della Commissione governativa; e la dico autorevole, inquantochè da lunga mano ebbi l'opportunità di conoscere e di apprezzare le molte cognizioni di cui è fornito nella materia catastale. Debbo però dichiarare anzitutto che, sebene io non consenta nei finali risultati cui venne la Commissione, mi occorrerà tuttavia sovente di avvalorare la mia opinione con quella di non pochi dei membri componenti la medesima.

Diceva adunque l'onorevole Rabbini (pag. 122 dei verbali): « In quanto al progetto Morandini, io mi asterrò per ora dal portar giudizio sul suo valore intrinseco, e mi limiterò a ripetere quanto esso osservava in altre adunanze sulla erroneità del sistema di cercare la rendita per mezzo dei valori venali, sistema che in nessun censimento sarebbe mai stato adottato. »

L'opinione del direttore generale del catasto, che mi assicura che questo sistema non fu mai adottato, è per me un non lieve appoggio.

L'onorevole Del Maino, altro dei membri della Commissione, esprimevasi nel modo seguente, e che trovo riferito nel verbale 15 dicembre 1862: « Del Maino dà lettura della relazione alligata al presente nella quale espone i principii e le norme seguite nella compilazione del progetto del congiungimento dell'imposta fondiaria basato sullo spoglio dei contratti di compra e vendita, avvertendo che questo progetto, come quello che si appoggia a dati in gran parte positivi, mentre può essere più o meno modificato secondo i diversi saggi d'investimento del danaro, che la Commissione avviserà più prossimi al vero, non comporta per altro di essere moderato cogli altri, i quali posano intieramente sull'arbitrario. »

Ecco dunque come i membri della stessa Commissione che proponevano il sistema di desumere la rendita dai contratti di vendita, qualificavano i sistemi contrari.

Adottato il sistema si fece lo spoglio di 747.000 contratti, i quali furono scelti nel decennio dal 1851 al 1860. Io affermo che questo decennio fu inopportuna-mente scelto. Durante il medesimo seguirono nelle diverse parti d'Italia mutamenti politici ed economici in conseguenza dei quali i contratti di compra e vendita andarono soggetti ad oscillazioni tali nei prezzi da non potere più servire di base a conoscerne e dedurne il presumibile reddito degli stabili.

Tanto è ciò vero che i signori membri della Commissione *Del Maino, Mischi e Morandini* proponevano che il decennio fosse scelto anteriormente al 1848, dicendo anormale il decennio ultimo che fu scelto (pagina 207 dei verbali).

Evidentemente non per altra ragione costoro proponevano un decennio anteriore al 1848, se non perchè quell'epoca era più normale per tutte le parti d'Italia, e perchè in quell'epoca non avvennero cambiamenti politici, mutazioni economiche d'ogni maniera, guerre e tregue alternativamente.

Ma vediamo se nel procedere allo spoglio dei 747.000 atti siensi prese le necessarie precauzioni, prestabilite le norme atte a garantire un risultato cui si potesse con fiducia deferire.

Si disse agli agenti demaniali, ai direttori del registro e simili, fate lo spoglio di tutti i contratti del decennio; ma non si ordinò loro di fare lo spoglio di tali contratti per determinate quantità e qualità di terreni e per somme determinate e proporzionali alle pianure, ai luoghi montagnosi, ai colli. Io domando come si possa facendo lo spoglio dei contratti a caso, diversi per numero, per qualità di terreni e per quantità, dedurre la rendita territoriale di tutta la superficie d'Italia.

Ma, Signori, non sono io solo che trovo viziosissimo

il modo col quale si ordinò lo spoglio dei contratti, ma lo dico meglio di me l'onorevole Rabbini a pag. 132:

« Un'altra osservazione è fatta ancora dal cavaliere Rabbini relativamente al numero dei contratti. Dovendo i contratti comprendere territori di montagna, di collina e di pianura, il ristretto numero diviso per quelle tre qualità di terreni diventerà per ognuna ristrettissimo. »

Lo stesso Commissario regio soggiunge:

« Il signor cavaliere Rabbini dichiara non credere che il progetto Morandini possa servire di base alla perequazione, senza che concorrano insieme ad esso altri dati. Anzitutto la rendita desunta dai contratti di compra-vendita, non è la vera. Non è possibile, egli dice, avere un'idea della rendita d'un fondo, senza fare una qualche stima di esso.

» D'altronde quali sono le condizioni che si richiederebbero affinchè i contratti di compra-vendita possano servire di ragionevole base? I contratti spogliati dovrebbero essere stati fatti su tutta la superficie del Regno, essi dovrebbero riguardare tutte le specie di proprietà, vale a dire la proprietà massima, la media, la minima. Portando l'attenzione unicamente sui contratti che si riferiscono a piccole proprietà non può a meno di aversi una base erronea. Ora si esamini il progetto. »

« Nelle provincie napoletane domina piuttosto la grande proprietà, ed invece i contratti spogliati nel progetto riguardano proprietà piccolissime.

» Lo stesso nella Sicilia. E fondando i risultati sul valore della piccola proprietà non si può avere il vero valore generale dei beni.

» Lo stesso è a dirsi dell'altra delle accennate condizioni. I contratti su cui si fonda il progetto non furono desunti da tutta la superficie del Regno.

» Dietro calcoli fatti, continua il signor Rabbini, la superficie cui si riferiscono i contratti del progetto non eccede i 250,000 ettari su tutto il Regno, locchè è assai poco.

» È a notarsi ancora che questi contratti non sono in egual proporzione divisi tra tutte le varie parti dello Stato.

» Non crede quindi che su tal base possa fondarsi un edificio così importante.

» Un altro elemento del progetto è il saggio del danaro. »

« Ora vedesi nel progetto che per contratti del valore medio di L. 938 nel Piemonte, fu valutato il saggio al 3 per 100; crede il signor Rabbini che, trattandosi di piccola proprietà, l'interesse nel Piemonte non possa eccedere l'uno per 100. »

« Così nelle provincie napoletane per contratti di L. 836 di valore medio si stabilisce il saggio dell'interesse al 5 per 100; anche questo saggio è eccessivo, perchè si tratta di piccole proprietà, e quanto più le proprietà sono piccole, tanto più il saggio dell'interesse diminuisce. »

I signori *Del Maino Mischi e Morandini* nel suggerire che si facessero gli spogli dei contratti di vendita proposero cautele, cioè, che « l'operazione fosse controllata da uomini intelligenti e di coscienza, che il governo li spedisce in numero sufficiente in ogni provincia. »

Ma nulla di tutto ciò si fece: il lavoro fu commesso agli agenti demaniali delle provincie, i quali io son ben lungi dal contendere che fossero capaci d'eseguirlo. Riconosco anzi in essi molta capacità, ma ciò che io contesto, egli è che avessero il tempo di ciò fare senza pregiudizio delle altre importanti loro incombenze quando questo tempo era oltremodo breve, mentre che per contrario tali operazioni esigevano molto e moltissima diligenza. Onde è evidente che essi dovettero affidarle ad impiegati subalterni meno idonei.

Nè questa è una mia allegazione.

Nella tabella che fu trasmessa agli agenti demaniali per descrivervi lo spoglio dei contratti, si è fra le altre cose indicato che nel riepilogo da collocarsi in fronte si riassume il prezzo di vendita d'ogni ettare di terreno ed il totale si dividesse per il numero degli ettari, col che si voleva conoscere il prezzo di ogni ettare.

Crede il Senato che le tabelle che furono presentate contengano veramente queste risultanze?

Io ho qui una parte degli elenchi che si sono raccolti in un circondario che più particolarmente conosco; mi sono limitato ad esaminare questi, perocchè ho creduto che vi fossero argomenti sufficienti per giustificare che il lavoro fu fatto inesattamente sotto ogni rapporto.

Ebbene, in tutti tali elenchi, e ve ne sono quattro volte tanti negli archivi per il solo circondario da me esaminato, abbiamo che la misura in ettari non è indicata nella colonna in cui si doveva portare, salvo dove i catasti sono fatti con misure decimali, e sono pochi. Là dove i catasti sono antichi, prima del regime francese in Piemonte, si descrissero i quantitativi a giornate e a tavole, od in altre misure locali, e poi nel fare l'applicazione si divise il totale del prezzo delle vendite per il totale delle giornate o tavole e si ottiene per risultato che il prezzo dell'ettare fu da lire 10, a lire 19, 22, 25, il che è errore indubitato perchè l'ettare è del valore per lo meno da lire 1000 a 3000, secondo la diversità dei terreni, e per taluni molto più. Il che basta per inferirne che l'operazione fu fatta senza intelligenza, che si è diviso il prezzo totale per il numero di tavole o giornate, che sono ben altra cosa dall'ettare. Quindi ne sorsero i più strani risultati.

Io non so, nè dai verbali che ho esaminato consta, se la Commissione abbia fatto dei lavori speciali per correggere simili errori. Ma quando ciò avesse la medesima eseguito, non rimane distrutto il fatto ed il mio argomento, perchè io non invoco i rilevati errori non per dimostrare che furono incaricate persone di fare tali lavori le quali o per la brevità del tempo, o

perchè non avevano la capacità opportuna, non capirono l'incarico ricevuto. Da ciò nasce per lo meno il dubbio che siano corsi errori molto più importanti.

Ciò non pertanto il risultato de' contratti di vendita è la base principalissima, anzi dirò unica del lavoro che si è concretato dalla Commissione governativa.

Se non che questo sistema di desumere la rendita da contratti di vendita, suppone che i beni non abbiano mai subito mutazioni, miglioramenti, o deterioramenti, perchè ove, come di fatto è, e non può essere altrimenti, i beni abbiano subito dei mutamenti, qual può essere il risultato dell'esame di 247,000 contratti che si riferiscono a piccole parti del territorio italiano prese isolatamente qua e là e senza norme, in relazione col totale degli stabili dell'Italia tutta? Come inferirne che tutti gli altri beni non caduti in contratto siano nelle stesse condizioni dei terreni che formarono l'oggetto dei contratti di compra e vendita esaminati?

Egli è come se si volesse argomentare il cambiamento di coltura di tutto il territorio italiano, scegliendo in alcuni Comuni pochi apprezzamenti, egli è come voler conoscere la differenza fra l'attuale popolazione dell'Italia e quella di un'epoca remota di cui si conosca il quantitativo, enumerando gli abitanti attuali di alcune sparse località, ed applicando le differenze ivi rinvenute a tutta l'Italia.

Citerò in mio appoggio l'opinione del nostro ottimo Collega il Senatore Bevilacqua, che in uno de' verbali (pag. 38) così si è espresso:

« Che in ogni caso poi non potrebbe convenire sul metodo che per la seconda perequazione prenderebbe a base i contratti di vendita. Dice che gli ripugna quel metodo, perchè il prezzo venale di un fondo comprende non solo il fondo stesso, ma ancora i capitali investivi, e perchè riferirebbe la tassa al capitale, non alla rendita; perchè inoltre, adottandolo, bisognerebbe tener mobili le tasse per le variazioni riguardevoli che d'anno in anno subiscono i valori capitali dei fondi; se non si voglia dar luogo ad indebiti aggravii e ad ingiusti riparti. Che se si voglia, per passare dal capitale alla rendita, tener conto del saggio d'investimento del danaro, è da osservarsi che anche questa varia d'anno in anno, e secondo che il contratto riguarda un fondo rustico, oppure un fondo urbano, non meno che in dipendenza di molte altre circostanze, di cui è impossibile tener giusto conto. »

Egli è vero che l'onorevole Bevilacqua riferiva queste sue osservazioni alla seconda perequazione che la Commissione si è assunto il carico di proporre, ma mi si permetta di dire, ciò che è errore, ciò che non è attendibile per la seconda operazione lo sarà per la prima? Io credo anzi che queste osservazioni hanno maggior valore per le operazioni fatte, come diciamo alla grossa, di quello che lo possano avere per la seconda; ciò che non vale per una perequazione ulteriore, non può valere per una perequazione attuale, essendochè la giu-

stizia deve presiedere all'una e all'altra. Qui mi occorrerebbe parlare delle intervenute transazioni e delle medie in conseguenza delle quali si conchiuse poi, per fiorirla, coll'adottare il progetto di legge che fu al Ministero sottoposto; ma per non essere troppo lungo nel mio dire mi limito ad osservare che non è materia nè di medie, nè di transazioni il dare agli uni, il prendere agli altri, come dice *Garnier*. D'altronde chiunque consulti ciò che si disse a pagine 523, 555, 143, 144, 147 dei verbali, scorderà che le transazioni medesime furono introdotte per necessità di porre un termine ai lavori e si sono moltiplicate tanto da non ispirare fiducia di buoni risultati.

In quanto alla tassa degli interessi, la scelta del decennio dal 1851 al 1860 ha gli stessi vizi che ha la scelta del decennio per i contratti di vendita, in quanto che non vi è dubbio che le condizioni del debito pubblico italiano, dei debiti pubblici degli ex Stati, le imprese industriali che sorsero in alcuni paesi e non in altri, hanno per tal modo modificato e reso oscillante il prezzo dei capitali, da rendere incerto qualsiasi calcolo che si voglia stabilire sopra il tasso dell'investimento del denaro in stabili; poichè quest'investimento si fa tanto maggiore o minore, a condizioni più o meno elevate, secondo che vi sono o non, altri mezzi più vantaggiosi d'impiego dei capitali.

Ora laddove c'erano titoli del debito pubblico aventi un corso elevato, i capitali affluivano maggiormente sugli stabili, in altri Stati nei quali il debito pubblico si accrebbe, e le condizioni d'acquisto dei relativi titoli erano migliori, l'investimento dei capitali in stabili era più limitato, quindi somma differenza nei prezzi. In una parola sui contratti fatti nel periodo dal 1851 al 1860, non si può fare solido fondamento per ricavare quale sia stata la tassa dell'interesse dei capitali impiegati nell'acquisto di stabili su tutta la superficie italiana, argomentandola da certe località, da certi punti in sè per nulla rassomiglianti in circostanze economiche o finanziarie sommanente diverse.

Se il Senato lo permette prenderò un momento di riposo.

Presidente. Si sospenderà la seduta per dieci minuti.

(La seduta è sospesa.)

Se i Signori Senatori credessero opportuno in questo intervallo si potrebbe procedere alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge che è stato discusso sul principio di questa seduta.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	109
Favorevoli	105
Contrari	4.

(Il Senato approva.)

Il signor Senatore Arnulfo ha la parola per la continuazione del suo discorso.

Senatore **Arnulfo.** Consenta il Senato che io dica alcun che dell'opportunità o non di proporre una perequazione delle basi dell'imposta fondiaria nei tempi attuali. Io non dirò con *Smith* e *Say* che debba sempre modificarsi l'estimo e l'imposta ad ogni cambiamento di produzione. Non dirò con *Simoni* o *Carli* che gli estimi dei catasti debbono essere intangibili; ma dirò solamente con *Giuseppe Garnier*: « l'impôt foncier quand on l'établit est une expropriation du propriétaire pour une certaine partie de son fond; mais l'acheteur qui lui succède paye la terre en conséquence et ne subit plus l'impôt. — Dans la transmission dont la terre est l'objet les acheteurs et les vendeurs font la part de l'État, et l'objet de la transaction n'est plus que la partie du revenu foncier restant après le prélèvement de l'impôt. — Quand donc on veut modifier le chiffre ou la répartition, on exproprie le propriétaire, si on aggrave l'impôt — on lui fait un cadeau, si on l'augmente. Toute tentative de péréquation aurait pour effet de prendre aux uns pour donner aux autres. »

Dirò con *Rezzonico*, avvocato fiscale del censo milanese: « se la rinnovazione del censo non è già stabilita per massima ma giunge improvvisa, essa produce per molti possessori l'effetto contrario a quello cui si mira, imperocchè la differenza fra la rendita e la imposta forma un elemento delle transazioni contrattuali, e rinnovando il censo, viene spesso sollevato un possessore che per titolo di maggiore imposta ha pagato meno il suo fondo, e viene aggravato quello che per contraria ragione lo ha pagato a maggior prezzo. »

Dal che io non voglio dedurre che non debbansi mai fare perequazioni; ma credo che le perequazioni debbansi fare non in epoche di sconcerto nella produzione, non in epoche in cui i valori dei fondi sono sommanente alterati ed oscillanti. Importa di scegliere l'epoca propizia e di non farle soprattutto quando certe qualità di terreni di somma importanza sono rese assolutamente improduttive o poco meno. Niuno ignora che sono in questo novero buona parte dei vigneti del territorio italiano, e soprattutto della Liguria e del Piemonte, perchè la malattia della vite da 14 anni inferisce e si mantiene perseverante; dal che la conseguenza della distruzione del fondo produttivo, in quanto che per il continuarvi del morbo, le viti sono in buona parte perite, e le altre immiserite, permodochè i vigneti sono improduttivi, e tali che niuno si incaricherebbe di coltivarli coll'obbligo di pagare il tributo. Nè è da temersi la malattia del laco da seta che se non toglie compiutamente il prodotto dei terreni nei quali dominano i gelsi, diminuisce la produzione per modo, che il fondo non ha il valore di prima, quindi in molte località regna la miseria e lo squallore.

Ciò dico perchè sono testimonio che sonovi località a cui possono applicarsi rigorosamente tali vocaboli.

Ivi la principalissima produzione è quella della vite: ivi regna un' assoluta miseria a tale che i contadini sebbene alieni dal lasciare la coltura della vite sono costretti d'emigrare in buona parte.

Non è così per tutto il territorio italiano; vi sono luoghi nei quali la malattia della vite o non è comparsa od è poco intensa. Vi sono territori (ed è da ascriversi a somma ventura), nei quali si può coltivare il cotone con vantaggio grande. Vi è adunque un cambiamento notevolissimo nelle condizioni territoriali d'Italia; quindi questa è l'epoca la meno appropriata per fare delle grandi e profonde mutazioni nell'imposta con metodi, sto per dire, empirici, d'urgenza. Se non che quanto io dico delle misere condizioni dei territori viticoli fu riconosciuto da persona autorevole quant'altri mai per le sue cognizioni agricole, finanziarie ed economiche.

Il conte di Cavour nella seduta dell'11 febbraio 1856 come Ministro delle Finanze diceva:

« Nessuno più di me deplora le condizioni di quei proprietari di vigneti, i quali da parecchi anni sono colpiti d'un flagello misterioso che distrugge inesorabilmente i loro proventi; lo già detto una volta e lo debbo ripetere, che se quel flagello finisce per rivestire un carattere di permanenza, giustizia vorrà che si cerchi modo di provvedere alla loro condizione; sarà difficile, nè si potrà giungere ad alcun rimedio radicale; ma qualche cosa si dovrà e si potrà fare per questi proprietari. »

Nell'anno 1857 furono presentate 3 petizioni alla Camera dei Deputati ed il Deputato Daziani nel fine della relazione sulle medesime disse:

« La Commissione vi propone pertanto l'invio di queste petizioni al Ministro delle Finanze, perchè trovi modo di far ragione, se non per il passato, almeno per l'avvenire alla domanda dei petenti, quando continuassero ad essere flagellati dalla crittogama, e di venire in soccorso delle località più gravemente danneggiate, sempre però nel caso che detto male venisse nuovamente a colpire gravemente alcune parti dello Stato, il che venne d'altronde promesso dallo stesso signor Ministro in seno della Commissione che nella scorsa sessione riferì sul progetto di legge relativo alle gabelle. »

La Camera approvò tali conclusioni nella seduta dell'2 giugno 1858. Interpellato il signor Lanza, *Ministro delle Finanze*, rispose:

« Non si può negare che la malattia che flagella i vigneti è talmente grave, persistente e radicale che dee consigliare il Governo ed il Parlamento a discostarsi dalla rigorosa legalità, e cercare se vi ha modo di recare qualche sollievo alla classe dei proprietari che ne è vittima. »

Dopo queste dichiarazioni fu presentato il progetto di legge, del quale fui Relatore, mercè il quale si accordarono 500 mila lire a sollievo dei proprietari dei vigneti danneggiati dalla crittogama.

Non credo adunque, che sia in questa condizione

di cose che si possa con ragione pretendere che si faccia una perequazione, il cui risultato sia di sopraccaricare i vigneti, resi improduttivi, che 8 anni or sono, già si riconosceva di tutta giustizia, di tutta necessità lo sgravare dall'imposta, essendo perseverantemente danneggiati, maltrattati dalla stessa malattia. Prego il Senato di volere a questo riguardo tenere conto di una osservazione che credo importante e più grave delle altre.

Se venisse approvato questo progetto di legge che fissa il contingente dell'imposta per le provincie piemontesi e liguri da ripartirsi fra i singoli proprietari in ragione della rendita che risulterà dalle consegne controllate nel modo determinato, ne avverrà che i proprietari dei vigneti che nulla producono, o danno un prodotto minimo, consegneranno nulla, o pochissimo di rendita, nè vi sarà modo di contraddire ad una verità così notoria, quindi o nulla o minima sarà l'imposta che pagheranno, ma la somma che avrebbero dovuto pagare i vigneti se non si facesse il subriparto nel modo determinato con questo progetto si pagherà dai proprietari degli altri stabili aventi una coltura diversa.

Ora, domando, con quale giustizia ciò potrà farsi. Tale però è l'inevitabile conseguenza dell'approvazione della legge quale venne presentata. Che, se per avventura non avrà luogo tale operazione di subriparto prescritto per le provincie piemontesi e liguri, e per una parte della Lombardia, e si dovrà fare il subriparto sulle attuali basi, avverrà per tali provincie ciò che deve verificarsi per le altre che si trovino in simili condizioni, cioè che i vigneti pagheranno l'attuale imposta, quella dei venti milioni, e l'aumento derivante dalla così detta perequazione, sebbene la produzione sia nulla, il che quanto sia enorme non occorre dimostrare maggiormente.

E qui occorre recar cifre, perchè non tutti forse hanno avuto la pazienza di fare i calcoli per sapere quali sono i risultati pratici del progetto che attualmente ci è sottoposto, ove si riduca in legge.

I risultati sono questi: sopra le case del Piemonte, della Liguria e di parte della Lombardia si avrà fin d'ora l'aumento del 25 per cento in più dell'imposta che ora si paga; sui terreni fruttiferi, per i primi tre anni il 48 per cento, e cominciando dal 1867 epoca in cui deve entrare nel suo compiuto vigore l'articolo 1 della legge, il 62 per cento.

Un altro motivo per il quale è inopportuna l'attuale così detta perequazione è che vien fatta in epoca di deprezzamento degli stabili; deprezzamento il quale può influire grandemente a rendere erronei i calcoli della rendita, deducendola dai prezzi risultanti dai contratti di compra e vendita, perocchè quelli che si fecero in principio del decennio, che si prese per base, e quelli che si fecero in fine sicuramente diversificano tra loro; nè può essere la cosa altrimenti ove si consideri che il debito pubblico dal principio alla fine del decennio s'accrebbe d'assai e quindi scemò il corso della rendita

pubblica, affluirono i capitali al debito pubblico con diminuzione del valore degli stabili per il minor numero d'acquerenti all'acquisto. Vi è somma differenza dal 1850 al 1859 e 1860.

Le imprese industriali attirano anche una certa quantità di capitali, perchè, come il debito pubblico, offrono maggiori profitti che non l'acquisto di stabili, e le Banche e le Borse ne attraggono anche una porzione non spregevole.

Altro motivo di deprezzamento deriva dalla alienazione di molti beni demaniali e della cassa ecclesiastica: quando vi ha molta merce sul mercato, il prezzo scema e tale merce ha l'apparenza di aumentare assai quando si approvi il progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, relativo all'asse ecclesiastico.

Sono pure da tenersi a calcolo le conseguenze di una legge buona in sé, ma che influisce sul reddito degli stabili, voglio dire sulla libera importazione delle granaglie che si può fare senza pagamento di dogana.

Nè a rinvilire il prezzo degli stabili concorrono per poco il rilevare dell'imposta comunale e provinciale illimitata, ed i debiti dei comuni e delle provincie. I Senatori che fanno parte specialmente delle deputazioni provinciali e dei Corpi comunali sanno fino a qual segno si giunge nell'imporre dai comuni e dalle provincie; ed inoltre per fare, come si suol dire, tutto in un giorno, si contraggono debiti vistosissimi. Tutte queste cose influiscono per modo sul valore degli stabili che il prezzo ne rimane assai rinvilito.

Se sono dunque da un lato deprezzati e dall'altro è scemata la produzione, non parmi sia epoca propizia di fare una perquisizione della natura di quella di cui parliamo.

Un ultimo punto mi rimane a trattare, cioè dell'aumento di 20 milioni all'imposta fondiaria, che è il secondo oggetto per il quale il signor Ministro presentò il progetto di legge che stiamo esaminando.

La Commissione del Senato inclina ad ammettere il progetto di legge quale fu presentato (parlo sempre della maggioranza) per considerazioni politiche e per considerazioni finanziarie.

Delle politiche non parmi dover ora trattare; solo dirò che il creare compartimenti nello Stato, quando si costituisce, non credo cosa politica.

Parliamo delle considerazioni finanziarie; la Commissione a pagine 2 e 6 della relazione, manifesta il timore, per non dire la certezza, che qualora non si ammetta questo progetto di legge quale venne formulato, le finanze sarebbero compromesse.

Signori, l'ammettere o non questo progetto nè compromette le finanze, nè le salva qualora fossero compromesse; non dico già che 20 milioni di più al Ministro di Finanze siano un nulla, ma dico che non è tal cifra che possa destare timori che altrimenti non nascano.

A questo riguardo mi si per-metta un'osservazione, la quale certamente non è diretta agli onorevoli miei colleghi, che meglio di me istruiti delle condizioni finanziarie sanno daro il giusto valore al timore manifestato dalla maggioranza della Commissione. Stimò utile che si dica e si sappia che le finanze non sarebbero compromesse quand'anche non si ammettesse questo progetto di legge, poichè vi ha fuori di questo recinto persone che istruite sicuramente sotto altri rapporti, non lo sono abbastanza nelle materie finanziarie, vi vengono a dire con serietà e convinzione, la legge veramente non è buona, conosciamo anche noi che è cattiva, ma bisogna ammetterla perchè le finanze lo richiedono, e senza di essa sono rovinate e compromesse. Signori, no; io dico a costoro: non è rovinata niente affatto la finanza, la nostra condizione finanziaria non cambia per ciò.

Ognuno di noi conosce qual è la condizione finanziaria; non si possono nutrire fondate speranze che fra poco le spese ordinarie e le straordinarie sieno per diminuire considerevolmente, e credo non esagerare dicendo che le spese ordinarie sarà difficile che discendano d'assai al di sotto di 250 milioni, e le straordinarie non si tengano dai 120 ai 130 milioni; e ciò affermo in quanto che nella spese ordinarie per quanto si abbia desiderio di fare economie, io credo che non siano effettuabili sopra una grande scala, salvo quando si facciano importanti riduzioni sopra i tre bilanci, cioè della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

Dubbo inoltre aggiungere che quand'anche si riuscisse a fare economie di 20 o 30 milioni nella spese ordinarie, ciò non pertanto la cifra complessiva non cambierà, perchè nell'avvenire annualmente si dovranno introdurre nei bilanci le somme che sono la conseguenza delle promesse garanzie di prodotto ad imprese industriali e segnatamente alle società di strade ferrate, le quali di mano in mano che si compiono, aumentano le spese ordinarie del bilancio.

È da aggiungersi ai risultati probabili delle spese ordinarie la mancanza nell'attivo del bilancio dei redditi dei beni demaniali dei quali ora si fa, o si proseguirà la vendita.

Tenuto conto di questa mancanza e degli accennati aumenti, inevitabili entrambi, il bilancio ordinario per molti anni non può lasciar lusinga che possa essere di molto minore di 250 milioni, salvo che si verificchino le riduzioni poc'anzi da me accennate, e le spese straordinarie staranno fra i 120 e 130 milioni, qualunque sforzo si faccia al riguardo, perchè in primo luogo per molti anni sono impegnate molte somme per opere in corso e sono vincolati i bilanci avvenire per sopperirvi. D'altronde, trattandosi di uno Stato che si costituisce, è quasi impossibile il resistere alle moltiplicate istanze che da diversi punti vengono, onde si provveda ai bisogni o si soddisfacciano i desiderii. Ciò posto, essendo innegabile che per un periodo probabilmente non breve, non potremo avere uno sbilancio di molto

minore dei 350 milioni, 20 milioni di più o di meno non fanno la risorsa.

Ben so che l'onorevole Ministro delle Finanze, ebbe a dichiarare, non sono molti giorni, che egli era in caso di provvedere alle spese dello Stato sia ordinarie che straordinarie per l'anno corrente ed anche per l'anno venturo; ma evidentemente non può provvedervi salvo coll'alienazione dei beni demaniali e delle strade ferrate. Non provvederà con prestiti, chè le condizioni del nostro debito pubblico ora non lo permettono convenientemente, e il sacrificio sarebbe troppo grave, troppo ingente.

L'alienazione dei beni demaniali, non so qual perdita possa dare in confronto del vero valore se le vendite si facessero in epoche più opportune e senza urgenza, ma sarà forse minore di quella che si supporterebbe contraendo prestiti; ad ogni modo sarà sempre vero che bisognerà far fronte al *deficit* o con prestiti o con alienazione di stabili, e che non saranno i venti milioni in tutto od in parte non pagati per uno o due anni che varranno ad impedire nè l'alienazione dei beni nè altre misure che valgano a colmare il disavanzo delle finanze.

Fatte queste osservazioni al solo scopo che ho accennato, io prego il Senato di ritenere che la minoranza della Commissione non negò i venti milioni, ho fin qui parlato nell'ipotesi che i venti milioni non si accordassero, ma la minoranza votò la prima parte dell'art. 1, negando il voto alla seconda, perchè riconobbe che la così detta perequazione o conguaglio non è opportuno nè è fatto con tali elementi che valgano a persuadere della sua necessità e giustizia.

Ma si dirà: avete accordati i 20 milioni, ma come procurarli? Rispondo alla domanda chiedendo per quali ragioni il Ministro delle Finanze non introdusse in questo progetto di legge e per primo articolo una disposizione estensiva della legge sui fabbricati del 1851? Qual mezzo più facile di perequare intanto la proprietà fabbricati che quello di estendere la legge? Indico tal legge senz'chè ciò escluda che debba modificarsi; se dovessero farsi cambiamenti, questo non importa; ma il fatto è che nel 1851 nell'antico Piemonte si trovò modo di perequare i fabbricati ed utilmente, ed a coloro che non sono di queste provincie posso dichiarare che ebbi l'onore di sostenere questo progetto di legge innanzi ai due rami del Parlamento qual regio Commissario, e di curarne l'esecuzione come Intendente generale delle finanze, che ebbe luogo senza gravi difficoltà, e si può dire senza reclami e con sufficiente frutto; dirò anzi che ove ne fosse stata coltivata ulteriormente l'applicazione, il di lei prodotto sarebbe superiore a quello che è attualmente. Ma intanto la parte degli stabili composta di fabbricati sarebbe perequata e regolarmente, in quanto che tal perequazione non riposa sopra alcuni contratti di compra e vendita, ma sull'elemento più conosciuto, più facile a scoprirsi, il fitto reale o presunto. Dico adunque che

l'articolo primo della legge che discutiamo doveva comprendere l'accennata disposizione siccome vero mezzo di perequare. Domanderei ancora con qual titolo al Piemonte e alla Lombardia si aumenta il 2 1/2 per cento d'imposta sui fabbricati, e nelle altre provincie si lasciano le cose come sono, cioè confusi i fabbricati coi beni rurali. Esisteva pure nelle antiche provincie questa confusione; ma tuttavia la separazione si è fatta facile e pronta, e poteva pronta aver luogo nelle altre provincie.

Nè questa perequazione sarebbe stata di poca importanza, poichè io leggo a pagina 39 dei verbali della Commissione, che l'onorevole nostro collega Senatore Bevilacqua si spiegò in questi termini:

« Segue dicendo come da una revisione generale dell'estimo dei fabbricati, per la quale venissero ad assoggettarsi all'imposta gli esenti per indebito privilegio e i non catastati, tenendo anche conto della loro rendita presente e della maggior imposta che dovrebbero pagare in proporzione, esso ritiene si potrebbero trarre a vantaggio dell'erario una decina di milioni senza punto aggravare la ragione generale dell'imposta attuale. Osserva che, quando ciò si facesse, de' 25 milioni (ora soli 20) che il signor Ministro delle Finanze dice aver bisogno di ricavare di più dall'imposta fondiaria, e che, trattandosi di un aumento d'imposta, che non sarebbe poi molto considerevole a fronte di quanto in totale già si paga presentemente, non sarebbe forse neppure il caso di procedere alla seconda perequazione più radicale, di cui si è parlato. »

Io concorro nella opinione manifestata dall'onorevole nostro collega, molto assennata, che l'imposta dei fabbricati avrebbe prodotto una decina di milioni.

Alla imposta *fabbricati* si sarebbe potuto aggiungere quella sui beni censibili e non censiti, od esenti da imposta e che non sono pochi; sono questi che sostanzialmente danno spesso origine alle molte discussioni che sorgono in certe località fra chi paga molto e chi paga niente.

Questo allibramento dei beni censibili e non censiti, od esenti, poteva farsi con mezzi alquanto spicci, alquanto pronti, quando ciò asserisco io non sono in contraddizione con quanto fin qui ho sostenuto; perchè altro è perequare stabili posti su tutto il territorio dello Stato, da Torino, altro è sottoporre ad estimo od allibramento beni esaminati localmente, con operazioni che si facciano con sufficienti cautele.

D'altronde se questi beni per avventura non fossero poi a rigor di termine esattamente tassati, i proprietari non avrebbero a lamentarsi se fin qui furono compiutamente esenti. Un poco di legge di compensazione si potrebbe porre avanti. Ma non ricorrerei mai al metodo che offre questa legge, di stabilire l'imposta dei fondi esaminando alcuni contratti di vendita per trarne conseguenze applicabili a tutto il territorio dello Stato.

Ciò fatto, poco rimarrebbe per raggiungere i 20 milioni, e quando pure una deficienza ci fosse, non sarebbe così vistosa che per poco tempo non si potesse sopportare ripartita sulle basi attuali, per il solo tempo necessario a fare quella perequazione vera che pure è nei pensieri e del Ministero e della Commissione governativa.

A proposito della Commissione, mi sia permesso leggere la conclusione della sua relazione, ed aggiungere alcuni rilievi che forse avrebbero trovato miglior posto se prima d'ora mi fossero venuti in mente, ma che tuttavia gioveranno qui riferiti.

La conclusione, che leggerò, manifesta come conscienziosamente e lealmente procedesse la Commissione, e come non volesse lasciar credere che avesse fiducia maggiore nei lavori da essa fatti di quello che essa medesima nutrisse.

La relazione della Commissione governativa dice, (parlando al Ministro) «Eccole i primi risultati che nella legge annessa a questo rapporto ha l'onore di presentarle: la Commissione si propone di continuare i suoi studi onde arrivare quanto prima al completo adempimento del suo mandato stabilendo le basi della vera perequazione che debbe prontamente istituirsi in surrogazione del momentaneo conguaglio, ora formulato.

La Commissione adunque qui fa due cose: divide l'operazione in due, più dichiara che la 2a, quella da farsi, sarà stabilita sulle basi di una vera perequazione: dunque quella proposta non è una vera perequazione, e se non è tale, perchè si farà, perchè si metterà a soqquadro la proprietà, aspettando un'altra operazione che potrebbe recare nuovi vantaggi e danni? Durante la provvisoria perequazione le vendite si fanno ed i pregiudizi si verificano; ma, ripeto, la Commissione volle che si sapesse che ella non aveva troppa fiducia in quel sistema che essa medesima aveva posto innanzi per rispondere alle premure, ai desideri che il Ministro necessariamente le esternava in quanto che si era impegnato per ripetute dichiarazioni di presentare una legge di perequazione.

A mio giudizio, la Commissione avrebbe forse utilmente provveduto, qualora avesse dichiarato al Ministro dopo tanto lavoro, che non avendo ancora il mezzo di stabilire le basi di una vera perequazione, si asteneva dal proporre una fatta sommarariamente ed alla grossa.

Ma se la Commissione ha creduto di dividere il suo lavoro in due, ciò prova che non aveva fede in esso preferendo scostarsi dal suo mandato. Di fatti il decreto che ebbi l'onore di leggere in principio della seduta dà forse alla Commissione due incombenze? Signori no.

Ne dà una sola, quella cioè di proporre i mezzi pratici più spediti per ottenere in via approssimativa la perequazione della imposta fondiaria.

Ora col progetto presentato, o soddisfaceo al disposto di questo decreto, e non doveva più riservarsi di pro-

porre una vera perequazione, ovvero ciò che è più probabile, la stessa Commissione non ha creduto che questo primo lavoro fosse tale da doversi sottoporre all'approvazione del Parlamento, ed allora doveva dire, io presenterò un altro progetto per una operazione fondata sopra basi più sicure.

Tanto è vero che la Commissione diffidò di se medesima, che vi fu la proposta discussa e votata, se non dovesse sottoporre al Ministro tutti i progetti che eransi posti innanzi e lasciare al Ministero la responsabilità a questo riguardo. (La prova di quel che qui asserisco si trova a pag. 133, 141, 148, 40, 110 dei verbali e 52 della relazione governativa. I membri della Commissione Jacini, De Blasis, Decesare e Bevilacqua fecero le relative proposte che per brevità e per non prolungare, questo già troppo lungo discorso, non leggerò.)

Si è respinta la proposta per la ragione che il Ministro delle Finanze d'allora disse che, se per avventura la Commissione avesse così praticato, doveva nominare un'altra Commissione per concretare in uno i diversi progetti.

Ecco dunque, secondo me, provato come la stessa Commissione abbia dubitato che il suo lavoro fosse, quale essa desiderava, e conducesse a buoni risultati.

Un altro argomento dell'esitanza della Commissione io lo trovo in ciò che l'onorevole Senatore Bevilacqua (come risulta dalle da me or ora indicate pagine dei verbali) diceva che cioè si sarebbe potuto adottare il sistema di bonificare il pagato, quando in una futura perequazione fosse risultato che vi era differenza; sarebbe sostanzialmente una parte del Decreto della Repubblica Cisalpina da me riferito.

Anche a questo riguardo non si volle aderire alla proposta, per l'unica ragione che si trovò ineseguibile, cioè difficilmente eseguibile. In fatto di imposte, quando si è pagato, difficilmente si può provvedere per il rimborso alle persone che pagarono, e inoltre le contabilità relative sarebbero sommiamente imbarazzanti per l'amministrazione.

Ma un altro rilievo è da farsi, desunto dalla conclusione della relazione della Commissione ed è che il conguaglio proposto deve essere momentaneo ed il Ministero mercè questo progetto lo rende tutt'altro che tale. Di fatti deve durare fino a tutto il 1867, e così per quattro anni; ma ove si consideri che soltanto nel febbraio di tal anno vuole il Ministro presentare la legge di vera perequazione, si avrà la prova che il provvisorio durerà molti anni, poichè supponendo la legge fatta nel 1867 due o tre anni occorreranno per eseguirla, il che ci condurrà a 7 od 8 anni, questo mal risponde al concetto del conguaglio momentaneo che determinò la Commissione a presentarlo.

Vi è un altro motivo pel quale la Commissione del Senato ha creduto che debba farsi questa legge, ed è che senza l'attuazione di essa non si possa mettere in esecuzione la legge sulla ricchezza mobile.

Io per verità non ho trovato ragione per persuadermi

che ciò sia o debba essere. Io vedo coll'imposta sulla ricchezza mobile colpita una ricchezza che ha nulla di comune colla ricchezza stabile.

Io domando perchè non si potrà attuare quell'imposta senza che questa le tenga dietro, anzi l'accompagni?

Il Senato sa che io non sono l'apologista di quella legge, che non la votai e che non la vedo volentieri andare in esecuzione, ma, ripeto, non credo che debba essere subordinata la sua applicazione a questa, che riflette una ricchezza compiutamente diversa.

A difetto di indicazioni a questo riguardo io ben suppongo una ragione, che starà nel dire: certi compartimenti se debbono sopportare l'imposta sulla ricchezza mobile in complesso, il peso delle imposte sarà troppo grave per essi, se non sono sgravati dall'imposta sugli stabili.

Se questo è l'argomento, io mi permetterò di ripetere che le due ricchezze non possono e non debbono confondersi, che fino a quando non siano fatti i calcoli di ciò che si sia pagato fin qui per parte di certi compartimenti col complesso delle imposte, nulla si può dire di positivo, ma che ciò costituisce un passato sul quale non si può e, dirò meglio, non profitta il riavere. Credo che in ogni caso e quando pure qualche località, che non so quale, dovesse sopportare qualche onere maggiore per un periodo di tempo necessario per avere una vera perequazione, il compartimento Piemontese e Ligure fu sia qui ossequente al pagare e pagare molto del conte di Cavour, e il maggior numero dei compartimenti sopportò e sopporta fin qui minori imposte.

Non si possono organizzare tutte le imposte nello stesso tempo, nè per modo che tutte le parti dello Stato in una medesima epoca paghino egualmente, tanto più dopo gravi innovazioni politiche. Bisogna passare per uno stato di transizione.

Per altra parte, se è vero, come non è da dubitarsi, che la Commissione che fu nominata dal Governo, con quella sincerità che la distingue nei suoi lavori, ha formulato od è per formulare fra breve un progetto di vera perequazione, questo può essere quando che sia presentato, senza aspettare il 1867 (del quale ritardo non saprei interpretare il motivo) e ridotto senza troppo ritardo in legge, il che abbrevierebbe la durata dei sacrifici derivanti dalle ineguaglianze che vi fossero in ora.

Una vera perequazione, qualunque ne sia il risultato, sarà meno sgradita, comunque arrechi un maggiore o minore aggravio, quando vi saranno basi più razionali, quando si faranno nei paesi delle operazioni delle quali gli interessati possano avere cognizioni e contraddirvi occorrendo; il risultato qualunque sia sarà apprezzato, ma non lo può essere quello d'una perequazione fatta dal tavolo a Torino, per dire alle diverse parti d'Italia senza altro, che paghino più o meno di quel che pagano ora.

Pongo termine a questo mio forse troppo lungo discorso riassumendo: spero di aver provato che non ri-

sulta che nè al tempo in cui si è nominata la Commissione governativa, nè attualmente, vi sieno delle ineguaglianze nelle basi dell'imposta fondiaria nei diversi compartimenti, tali da richiedere un'eccezionale sommaria perequazione fatta alla grossa, come si dice nella relazione: che le operazioni della Commissione, se sono commendevoli per la buona volontà che hanno spiegato i membri che la compongono, non sono tali da somministrare la prova della necessità d'un conguaglio in tal modo fatto; che l'epoca fu male scelta per recare aggravii che avrebbero le più dannose conseguenze in moltissimi casi, e per i proprietari di determinati terreni; che per procurare i venti milioni di cui abbisogna il Ministro delle Finanze, si può altrimenti provvedere, ma che da questi venti milioni non nasce nè la rovina, nè il ristauo delle finanze.

Non so se io non abbia abusato dei momenti preziosi del Senato, ma l'attenzione costantemente prestata alle mie parole mi fa nascere la speranza che egli mi abbia per excusato di averlo così lungamente trattenuto. (*Vivi segni di generale approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore Giovanola. Signori, l'ufficio che ho l'onore di tenere nella Commissione governativa incaricata degli studi per quali venne elaborata la riforma finanziaria che oggi è sottoposta alle deliberazioni del Senato, mi obbliga mio malgrado ad invocare la benevola vostra attenzione in un argomento che, come già dissi il mio unico preopinante, non è facile, nè breve, nè gradito.

Reputai che mi incumbesse il debito di prendere la parola al principio della discussione, nella speranza che le schiette spiegazioni che sono per dare, possano distruggere almeno qualcuna delle molte prevenzioni sollevate contro questo disegno di legge. Io mi propongo di narrare la storia, di esporne le ragioni, e di confutare infine taluna delle principali censure che gli vennero fatte. Mi studierò di essere il più possibilmente parco di parole, per non abusare dell'indulgenza del Senato.

Non appena le provincie Lombarde di oltre Ticino furono congiunte all'antico regno Sardo, sorse l'aspettativa di vedere scemato l'aggravio onde colà si diceva enormemente colpita la proprietà fondiaria e quindi di estendere a tutto il nuovo Stato il sistema delle imposte mobiliari.

Il Ministero d'allora cui certo nessuno potrà dare taccia di timidezza nell'affrontare le grandi questioni inerenti all'ordinamento del regno ampliato, fin dal 7 agosto 1859 provvedeva per Decreto reale alla nomina di varie commissioni incaricate di studiare il problema della unificazione finanziaria.

La prima imposta che venne in esame fu appunto la fondiaria la quale non tardò guari ad essere riconosciuta dall'apposita Commissione, siccome effettivamente gravitante con molta disuguaglianza sulle provincie allora nuove e sulle vecchie.

La Commissione si occupò della ricerca dei mezzi di conseguire immediatamente se non una perequazione, almeno una assimilazione di tributo, fra le due parti dello Stato, giacente una a ponente l'altra a levante del Ticino. Ma le successive annessioni che in quel tempo andavano iniziandosi, mentre allargavano il quadro del lavoro ne rendevano ancora più arduo il compito, onde l'opera venne interrotta.

Il Ministero che si formò nel gennaio 1860, diatratto dai grandi avvenimenti che per tutto quell'anno si succedettero in Italia, con tale rapida fortuna, di cui la storia non ricorda altro esempio, non poté dedicarsi efficacemente alla continuazione degli studi per la perequazione delle imposte: ma non trascurò di ordinare la raccolta delle notizie concernenti i varii sistemi di imposte vigenti nelle altre parti d'Italia per addivenire in tempo opportuno all'equiparazione dei carichi.

L'impazienza di ottenere un pronto sollievo ai contribuenti che si reputavano più gravati dal tributo fondiario fece sì che la questione venisse portata in pubblica discussione davanti alla Camera elettiva nella seduta del 14 giugno per interpellanza dell'onorevole marchese Pepoli allora deputato poscia Ministro nel Gabinetto del 3 marzo 1862.

In quella discussione si è riconosciuto che effettivamente era urgente di fare qualche cosa per perequare il tributo fondiario delle varie provincie, ma che era impossibile di ciò conseguire nel corso dello stesso anno 1860.

Il conte di Cavour che aveva pure in nome del Ministero espressa questa opinione, così concludeva il suo dire:

« Alla prossima sessione noi verremo ad esporre schiettamente lo stato delle cose, e cercheremo di fare sì che tutti concorran a un dipresso nella stessa misura; ma, ripeto, non bisogna farsi illusione; potremo modificare il modo di riparto, ma la somma totale non la possiamo diminuire: forse sarà necessario di aumentarla. Spero che saremo tutti d'accordo su questo principio di arrivare ad una perequazione, per quanto è possibile, equa, se non matematica, fra le varie provincie dello Stato, partendo dalla base che bisogna pagare e pagare molto. »

L'onorevole Vegezzi, allora Ministro delle Finanze, ripeteva le medesime dichiarazioni alla Camera nelle sedute del 13 o 15 ottobre, allorchè per primo istantaneo provvedimento si accordò, dopo ampia discussione lo sgravio della sovraimposta del 33 1/3 per 100 vigente nelle provincie lombarde.

Anche il primo semestre del 1861 era corso meno propizio ai riposati studi della perequazione fondiaria e veniva funestato appunto in questi giorni della non mai abbastanza deplorata e sempre irreparabile perdita del nostro grande uomo di Stato.

Era serbato al Ministero del 12 giugno 1861 di iniziare l'unificazione finanziaria del Regno.

L'onorevole conte Bastogi, rimasto Ministro della Fi-

nanza nel nuovo Gabinetto, avendo spinto con alacrità i lavori già prima intrapresi nel Ministero, per l'ordinamento delle tasse di registro, del bollo ed altre analoghe poté ancora prima della proroga estiva del Parlamento presentarne alla Camera i progetti.

Profittò poi opportunamente delle vacanze parlamentari per attivare gli studi sopra tutte le altre leggi di imposta, coll'intenzione di presentarle al riaprirsi del Parlamento. Mentre forniva varie Commissioni d'impiegati nel seno del Ministero per studiare le leggi riflettenti le dogane, le privative erariali, e il dazio di consumo, promoveva con due Decreti Reali delli 11 agosto 1861, la nomina di due Commissioni composte l'una in massima parte di membri del Parlamento, ed incaricata degli studi per l'imposizione della ricchezza mobile: e l'altra composta in parte di membri del Parlamento e in parte d'uomini speciali tolti dalle varie amministrazioni censuarie di tutta Italia, coll'incarico di studiare una approssimativa, sollecita perequazione del tributo fondiario.

Ognuna delle due Commissioni aveva a capo un antico Ministro delle Finanze: e siccome l'onorevole Deputato mio amico, cui era assegnata la presidenza della Commissione per la fondiaria, ne declinò l'incarico per motivi di famiglia, si pensò a me, credo per non altro titolo se non perchè era stato Segretario generale delle Finanze, e perchè ho l'onore di far parte di questa eccelsa assemblea.

Io confesso che il primo movimento della mia volontà fu per il rifiuto. Oltre la pochezza dell'ingegno mio, la mancanza di quelle speciali cognizioni che si richiedono per trattare una materia tanto sottile e complessa, e l'amore di quiete, cui ha diritto, chiunque contento della sua modesta fortuna non aspira né ad onori né a stipendi, mi scongiavano la coscienza dell'impossibilità di riescire ad una soluzione soddisfacente, e la convinzione che da una perequazione fondiaria, qualunque pure si fosse, ne avrebbero risentito vivo dolore le provincie alle quali mi onoro di appartenere. Ma ponendo mente all'urgente necessità in cui il Ministro si trovava di proporre al Parlamento l'equiparazione dell'imposta prediale, al pericolo che nei replicati rifiuti della presidenza si sconfortasse lo zelo degli onorevoli membri che avevano accettato di far parte di quella Commissione, all'immenso coro di censure che avrebbero accolto i risultati di tale lavoro per quanto diligente e consciencioso si fosse; io ho concluso che non sarebbe opera di buon cittadino il ricusare lo spinoso incarico; ho detto a me stesso, fa quello che devi, accada quello che può.

Io credo che le medesime considerazioni abbiano indotto gli altri onorevoli membri della Commissione i quali quantunque tutti più capaci di me, avrebbero trovato per sè meglio conveniente astenersi da un sì penoso lavoro lasciando fare agli altri, e riservarsi di sfoggiare la propria dottrina nel criticare quanto gli altri avrebbero fatto.

A cagione della surrogazione del Presidente e di alcuni altri incidenti facili a succedere nella stagione delle vacanze parlamentari, la Commissione che era stata nominata fin dall'11 agosto non potè riunirsi che il primo di ottobre; e anche quella prima seduta tornò vana perchè non era ancora stampata la relazione in cui si riassumevano i dati raccolti dal Ministero, che dovevano servire come punto di partenza agli studi della Commissione.

Il 10 ottobre, cominciò effettivamente il lavoro, ed in quella medesima adunanza l'onorevole Deputato Posenti che fu uno dei più laboriosi ed intrepidi nostri collaboratori, facendosi carico della necessità di presentare una pronta soluzione e dell'impossibilità di arrivare nel tempo che ci era concesso, a determinare la rendita imponibile mediante apprezzamento diretto dei valori fondiari, proponeva un sistema appoggiato a basi statistiche, del quale avrò a parlare nella seconda parte del mio discorso. La Commissione, per quanto fosse sollecitata di presentare in pochi mesi il suo lavoro, non ha creduto di poter accettare immediatamente quel primo saggio di soluzione, ma si recò a debito d'attendere i suoi studi prima di tutto ad accertare ed appurare le notizie che le erano fornite dal Ministero, quindi a stabilire quale fosse la vera imposta in tutta Italia, ricercare le norme colle quali si era determinata la rendita censuaria nei vari catasti, ed indagare se mai fosse possibile dai rapporti della rendita censuaria desumere la consistenza della rendita reale.

Per accelerare i lavori si divisero in varie sotto-Commissioni, le quali tostochè vennero all'opera ebbero a manifestare diversità di vedute, circa il modo di sciogliere il problema.

Tutte si prefiggevano di arrivare alla determinazione della rendita imponibile; ma una parte intendeva di ciò ottenere mediante gli elementi dei catasti, esaminando cioè i dati che avevano servito alla formazione della rendita censuaria per introdurre in essa quelle modificazioni che la riducessero ad unità di espressione.

Quindi richiesero che si raccogliessero in tutta Italia gli estratti delle tariffe per 10 comuni d'ogni circondario, i riepiloghi delle colture ed i loro estimi per circondario, lo stato dei prezzi censuari delle derrate, lo stato delle mercuriali dal 1838 al 1847.

L'altro sistema consisteva nel determinare la rendita imponibile mediante il valore venale della rendita censuaria desunta dai contratti di compra e vendita. La sotto-Commissione che aveva proposto questo sistema, si limitò per allora a ricercare le notizie mediante informazioni generiche assunte dalle autorità provinciali.

Il Ministero a cui venne fatta richiesta dei ragguagli domandati tanto in un senso che nell'altro, si prestò prontamente a diramare circolari alle autorità da lui dipendenti, perchè nel termine di novembre fossero fornite le notizie dalla Commissione richieste, essendo che allora si riteneva che la legge dovesse essere presentata prima della fine dell'anno 1861.

Mentre che la Commissione attendeva i riscontri dal Ministero, venne in discussione alla Camera dei Deputati la legge sulla tassa di registro. Prima di entrare nel merito della proposta si interpellò il Ministro delle Finanze circa lo stato dei lavori in ordine alla perequazione dell'imposta fondiaria. Il Ministro avendo dato in proposito quei chiarimenti e quelle speranze che egli aveva di prossima presentazione dell'analogo progetto, si votava. consentente lo stesso Ministro, il seguente ordine del giorno, che per quanto raccolti dagli atti della Camera non ha incontrato opposizione:

« La Camera riconoscendo in massima la giustizia e la convenienza di addivenire ad una perequazione dell'imposta diretta fondiaria fra le varie parti dello Stato, prende atto della assicurazione del signor Ministro delle Finanze, che la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria sarà presentata innanzi all'attivazione della tassa sul registro, e passa all'ordine del giorno. »

Lo stesso affidamento si ripeteva dal Ministro in occasione che venne fatta la domanda dell'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1862. Allora, nella tornata della Camera del 21 dicembre 1861, il Ministro Bastogi così si esprimeva:

« Quanto alla contribuzione fondiaria sarà fra breve presentato alla Camera un disegno di legge intorno ai modi che al Governo parranno più facili per conseguire un'approssimativa perequazione di questa imposta. »

Questa assicurazione veniva pure data il 23 dicembre 1861 dall'onorevole Bastogi colle seguenti parole:

« Il Ministro delle Finanze crede che per togliere ogni differenza che passa fra provincia e provincia, fonte di lamenti che alcuna volta non derivano da altro fuorchè dal bel vezzo di lamentarsi, e per una ragione economica e per una ragione politica, siamo giunti al tempo di equiparare in tutta Italia i pesi, come di estendere a tutte le sue parti i benefici. »

Dopo di avere accennato le diverse imposte per le quali i progetti, o furono già presentati alla Camera dei Deputati o sono in corso di studio, soggiunge:

« Una Commissione è stata già formata per istudiare la perequazione approssimativa dell'imposta fondiaria; anche di questa gli studi sono alquanto avanzati e, secondo i computi, potrebbe ritrarsene almeno un aumento di rendita di 20 a 24 milioni. »

L'onorevole Senatore Martinengo rispondeva al signor Ministro:

« Io credo di far parte di una di quelle provincie i cui lamenti non possono essere tacciati di esagerazione. »

Radunatasi la Commissione governativa al principio di gennaio per aver contezza del risultato delle indagini praticate, come dissi, per riunire tutti gli elementi sopra i quali appoggiarsi ne' suoi ulteriori studi, ebbe disgraziatamente a riconoscere che le risposte avute tanto per l'un sistema che per l'altro, non erano soddisfacenti e non potevano fornire sicuri elementi per le operazioni divise.

Allora vennero in campo diversi sistemi, varie soluzioni più o meno ingegnose, più o meno ardite, delle quali non è qui il caso di fare parola, perchè non inquirono per niente sulle conclusioni finali della Commissione.

Essa aveva riconosciuto necessario di procedere a nuovi studi. Il progetto che si presentava come avente basi più solide e meno esposte all'arbitrio, era quello dello spoglio dei contratti di compra e vendita; ma fra le varie gravi obiezioni che incontrava, campeggiava quella del lungo tempo che sarebbe stato necessario per raccogliere con sufficiente esattezza e diligenza i contratti, spogliarli, farne i necessari sunti e tutte quelle altre operazioni che si richiedono perchè il risultato possa meritare fiducia.

La Commissione era allora pressata di finire il suo lavoro entro il mese di gennaio; non seppe fare meglio che invitare il Ministro a venire nel suo seno per sentire quali ne fossero gli intendimenti.

Datagli notizia degli studi praticati e degli esperimenti tentati per arrivare ad una soluzione, lo si interpellò se si sentisse di accettare alcuni degli abbozzi non accolti dalla Commissione, oppure se volesse concedere un altro termine almeno sino a tutto febbraio perchè s'intraprendesse il lavoro dello spoglio dei contratti. La risposta dell'onor. Bastogi è così riportata nel verbale della Commissione alla data del 17 gennaio 1862.

« Il sig. Ministro prende successivamente la parola esponendo, come nella necessità in cui si trovava di proporre nuove tasse e di aumentare le attuali, per sopperire ai gravi ed urgenti bisogni dell'erario, non poté a meno di prendere in considerazione fin da principio la ricchezza territoriale, e cercare modo che questa venisse a giustamente concorrere colle altre ricchezze a sussidiare le finanze.

» Osserva quanto grave e generale già fosse il lamento dell'ineguale riparto dell'imposta fondiaria anche prima che si pensasse ad imporre nuove tasse o ad estendere ed aumentare le attuali. Che questo lamento doveva necessariamente farsi più grave in questa circostanza, e che certo esigevano i principii di giustizia che mentre si pensava a colpire la ricchezza immobile con nuove tasse, dovesse provvedersi a un tempo perchè quanto più uniformemente possibile fosse colpita dalle tasse già esistenti. Che ciò è quanto diede motivo alla nomina della presente Commissione...

» Avverto che una proposta secondo cui la perequazione di cui si tratta dovesse differirsi da due a tre anni non potrebbe soddisfare all'attuale posizione del Ministero. Perchè un ritardo di tal fatta sconterebbe il suo piano finanziario; perchè dovendosi aumentare l'imposta fondiaria, col nuovo aumento si renderebbero più gravi le lamentate differenze di trattamento; perchè *senza il progetto di perequazione dell'imposta fondiaria, ogni altro progetto di imposta sarebbe con tutta probabilità respinto dal Parlamento.*

» Diversi quindi pensare ad un progetto di perequazione immediata. »

Il 3 marzo 1862 cambiavasi il Ministero, ma non si mutava l'indirizzo dei lavori della Commissione nè rimanevano essi menomamente sospesi. Che anzi l'onorevole Presidente del nuovo gabinetto nello esporre alla Camera il programma della sua amministrazione, mentre dichiarava di mantenere le leggi di finanze presentate dal gabinetto precedente, salvo ad introdurvi qualche modificazione, nel corso della discussione, emetteva questa dichiarazione in punto alle altre leggi non ancora presentate.

« Riguardo alle leggi che non vennero ancora presentate dal Ministro delle Finanze, e che erano in corso presso le Commissioni, noi dichiariamo che fra non molto esse pure verranno presentate, e che nell'ordinamento loro ci varremo dei lumi e dell'esperienza di quegli onorevoli personaggi i quali vollero in queste Commissioni prestare l'opera loro al Governo. »

La medesima dichiarazione faceva il nuovo Ministro delle Finanze in questo recinto allorchè l'onorevole Senatore Martinengo, colta l'occasione dall'apertura della discussione sulla legge del registro, lo interpellava circa la perequazione dell'imposta fondiaria.

« Senatore Martinengo. — Una sola dimanda io mi permetto a questo proposito di fare prima di entrare nella discussione di leggi che si riferiscono a tasse od aumenti di tasse; ed è se l'onorevole signor Ministro delle Finanze abbia in mente di attuare la perequazione dell'imposta fondiaria, come il Ministro a cui succede, il quale ne aveva già fatta anche qualche proposta alla Camera elettiva.

» Io sarò felice di sentire che sieno assicurate con questo modo le proprietà fondiarie di potere sostenere un aumento di tassa, il quale certamente peggiorerebbe di molto la loro già triste condizione. »

« Ministro Sella. — Debbo dichiarare che appena venni al Ministero, fu mia somma cura di non ritardare neppure di un'ora l'attuazione di tutte le leggi che si riferiscono ad imposte; epperò fin dal primo giorno in cui ebbe l'onore di comparire davanti al Parlamento dichiarò il Presidente del Consiglio, e aggiunti anch'io, che accettava le leggi presentate dal mio predecessore, riservandomi solo di proporre alcuna modificazione.

» Dichiarai ancora che io ho adottato questo sistema non solo per le leggi già presentate all'uno od all'altro ramo del Parlamento, ma anche per quelle delle quali il mio predecessore, con una premura che io non posso abbastanza lodare, aveva fatto intraprendere gli studi.

» Venendo poi alla legge speciale, della quale l'onorevole Senatore Martinengo ha fatto parola, debbo egualmente dichiarargli che mi sono raccomandato all'onorevole Presidente della Commissione che ha per oggetto lo studio della perequazione dell'imposta, di fare in proposito uno schema di legge, il quale possa

al più presto possibile essere presentato al Parlamento. »

Ritornava la Camera Elettiva il 17 marzo ad occuparsi incidentalmente di quest'argomento in seguito ad una proposta di legge iniziata da alcuni Deputati relativa ai centesimi addizionali per rimborso delle spese provinciali; e anche in quella circostanza l'onorevole Sella emetteva nuove dichiarazioni che promettevano sollecita la presentazione della legge di perequazione.

« Al Ministero delle Finanze una Commissione nominata dall'onorevole mio predecessore sta con grande attività occupandosi ad allestire un disegno di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria.

» L'onorevole mio predecessore sperava di vederlo preparato, se non erro, entro lo scorso febbraio: ma io debbo dichiarare che non lo è ancora. Ad ogni modo io spero che prima della fine della seconda o terza parte della sessione 1861-62 potrà venire presentato alla Camera, perchè già molto avanzati sono gli studi di questa egregia Commissione.

» Ora egli è evidente che se la Camera, come io spero, entro il 1862 adotta una legge sulla perequazione delle imposte, a partire dal 1863 non avrà più ragione di essere una legge la quale provveda a questi centesimi addizionali degli ex ducati parmense e modenese. »

La Commissione governativa ripigliò le sue discussioni il 13 marzo, e fu onorata dall'intervento dell'onorevole Ministro Sella, il quale, sentita la necessità di un'altra proroga per il maggior tempo che richiedeva il diligente spoglio dei contratti, ed interrogato se intendesse di mantenere l'impegno assunto dal suo predecessore circa la presentazione del progetto prima dell'attuazione della tassa di registro così si esprimeva:

« Il sig. Ministro risponde avere già dichiarato al Senato che avrebbe fatto il possibile per presentare il progetto di perequazione fondiaria al più presto. Che crede che la legge sul registro sarà votata dal Senato fra pochi giorni, e ritiene le modificazioni dal medesimo introdotte non sieno tanto essenziali da renderne meno pronta l'approvazione per parte della Camera, che quindi spera possa la legge medesima essere attuata nel prossimo mese di maggio.

» Osserva che oltre all'impegno da lui preso, deve aversi presente che le sedute della Camera avanzando la stagione diventano sempre più difficili; e che deve quindi pensare a presentare il progetto di perequazione abbastanza in tempo perchè possa esser discusso prima delle vacanze parlamentari. Che non per questo però dovrà presentarsi un progetto che fosse per riescire a risultati meno giusti.

» Che però è bene che si studi di giungere alla soluzione della questione con metodi diversi, poichè se per avventura si ottenessero tuttavia dei risultati poco dissimili, esso crederebbe che non sarebbe allora difficile ottenere l'approvazione di un progetto, che nei suoi risultati si avvicinasse a quelli così ottenuti, sebbene

ognuno fosse persuaso che non desse una perequazione assoluta ma solo relativa. »

Attivata seriamente la raccolta dei contratti, si allargò indefinitamente il tempo richiesto per concretare i primi risultati dell'operazione, malgrado l'inflessibile zelo di chi la dirigeva, che era il cav. Pincetti, segretario della Commissione.

Ho nominato a cagione di onore quel modesto funzionario che per devozione al pubblico servizio si logorò la salute in quest'improbabile lavoro, onde per vari mesi di lenta infermità ebbe a perdere la vita.

Alla metà di novembre 1862 si cominciarono a conoscere le prime risultanze dello spoglio dei contratti, e radunata nuovamente la Commissione coll'intervento del Ministro, si ebbero le seguenti dichiarazioni che stanno scritte nel verbale del 17 novembre.

« Il signor Ministro rammenta le circostanze in cui trovansi il paese ed il Ministero rispetto alla questione di cui trattasi, e lo stringente bisogno in cui si è di prendere al riguardo una pronta determinazione, e propone perciò che colla massima sollecitudine vengano distribuiti i risultati di ciascuno dei tre progetti accompagnati da analoga succinta relazione, insieme ad un quadro di confronto fra loro, onde la Commissione radunandosi nuovamente possa tosto decidere quali di essi meriti la preferenza, oppure comporne con essi e col sussidio di altri dati che si abbiano alla mano un altro, senza però voler fare nuovi progetti con cui si rischierebbe di far tornare la questione da capo, e di non fare più nulla per volere far meglio.

» Il problema di cui trattasi, conclude il signor Ministro, vuol esser risolto alla grossa, poichè la vera perequazione non si avrà che con una catastazione nuova e generale; e ormai ci va troppo dell'onore del Ministero e di quello della Commissione a tardarne più oltre la soluzione. »

E nuovamente interpellato il Ministro soggiunge:

« Che non volendosi una soluzione rigorosa del problema, ma solo una che si approssimi quanto più sia possibile al giusto, e dovendosi ormai fare il meglio che si possa in relazione al tempo che si ha, gli pare che per questo motivo la discussione debba arrestarsi ai progetti attuali ed appoggiarsi ai dati che si abbiano in pronto; ma non mai portarsi sopra un nuovo progetto, che potrebbe richiedere la raccolta di nuovi dati, e che potrebbe in fine avere pure la sorte dei precedenti.

» Conchiude essere urgente di fare che il 1863 non sopravvenga colla necessità di lasciar continuare l'intollerabile riparto attuale. »

La Commissione procedendo avanti nei suoi studi continuò a rivedere le prime operazioni ed a discutere le altre questioni attinenti al conguaglio e poté infine nella seduta 4 febbraio 1863, coll'intervento del nuovo Ministro delle Finanze (poichè il 14 dicembre 1862 erasi nuovamente mutato il Ministero), venire a voti unanimi

alla determinazione dei grandi contingenti da imporsi sopra le varie zone censuarie dello Stato.

Importa di far notare come la Commissione sia venuta con votazione unanime alla sua conclusione, perchè ciò risponde ai ragionamenti dell'onorevole mio amico il Senatore Arnolfo, appoggiati sulle contraddizioni che in seno alla Commissione incontrarono i diversi sistemi, giacchè se i membri della Commissione possono meritare qualche fede nei loro detti, la stessa fede non si può negare al loro voto.

Di questo primo risultato l'onorevole Ministro ne informava la Camera elettiva nella tornata del 14 febbraio facendo la sua esposizione finanziaria.

« Fin dai primi giorni dell'annessione la perequazione della tassa prediale, evidentemente imposta con diverso peso e misura nelle varie provincie italiane, fu con grandi clamori invocata. Io non discuterò qui se per avventura non si poteva seguire un metodo diverso. Non è oggi più luogo a questa discussione; il desiderio della perequazione dell'imposta fondiaria era così generale e così vivo il sentimento della sua necessità, che in questa via si entrò direttamente dai miei predecessori; essi fecero a tal fine molti studi preparatori che sono oggi inai al loro termine. »

Alla quale dichiarazione alludendo l'Ufficio Centrale del Senato nella relazione per il prestito dei 700 milioni, così si esprimeva:

« La perequazione dell'imposta è il primo dovere di un Governo come il primo diritto dei cittadini. Ammettiamo quindi in principio che, eseguendosi questa con giuste norme, le quali non possiamo giudicare perchè finora ignote, l'imposta fondiaria tanto rurale che urbana possa sopportare 20 milioni di sopraccarico in fuori degli operati 15 milioni pel censimento dei beni immuni od imperfettamente tassati. »

Occorre appena di ricordare che in questa stessa sessione allorchè venne replicatamente in discussione nell'altro ramo del Parlamento tanto il progetto di legge per l'imposta sulla ricchezza mobile, come quello sul dazio consumo, fu preso affidamento dal Ministero che non avrebbe promulgato quelle leggi se non contemporaneamente al conguaglio dell'imposta fondiaria.

Signori! io ho insistito in queste citazioni perchè nelle frequenti emozioni create dal rapido avvicinarsi degli avvenimenti e nella tensione degli animi verso il complemento dell'unità nazionale si dimentica facilmente la storia contemporanea.

E da quella storia io credo ne deriva che il provvedere immediatamente ad un conguaglio approssimativo dell'imposta fondiaria è sempre stato considerato siccome condizione indispensabile per l'attivazione delle nuove imposte, e perciò ritenere si deve siccome elemento essenziale dell'unificazione finanziaria del Regno, e come il cardine di ogni riforma destinata a crescere le risorse dell'erario.

Chè questo progetto di legge quantunque ultimo nell'ordine cronologico è il primo nell'ordine degli impegni

presi dal Governo. E dico appositamente dal Governo e non dal Ministero perchè il progetto ora in discussione non è opera speciale del presente Ministero, ma è opera di tutti i Ministri che si sono succeduti nel nostro paese dopochè lo Stato cominciò ad ampliarsi.

E questo è un fenomeno assai notevole della nostra vita costituzionale, chè mentre vediamo bene spesso al mutarsi dei Ministri, mutarsi sistemi ed ordini, e ciò non solo nelle materie discutibili della istruzione, dell'agricoltura e del commercio, ma anche delle cose le più sostanziali dello Stato; mentre abbiamo veduto i nostri più valenti Generali succedersi nel Ministero e disputarsi non solo nel Parlamento, ma anche nella stampa circa il migliore organamento dell'esercito; mentre nell'opera colossale della legislazione civile abbiamo veduto tre Guardasigilli a breve intervallo presentarci tre diversi codici civili; nell'argomento invece dell'imposta fondiaria noi vediamo cinque Ministri succedersi e rendersi reciprocamente solidali degli stessi lavori.

Vediamo il Ministro Vegezzi che continua le ricerche iniziate dal suo antecessore; vediamo l'onorevole Bastogi che, proseguendo l'opera, raccoglie gli elementi richiesti dai due precedenti Ministri, e nomina la Commissione per la compilazione del progetto; vediamo il Ministro Sella intervenire nelle Commissioni, parlare come parlava l'onorevole Bastogi; vediamo finalmente l'attuale Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, il quale accetta l'opera dei suoi predecessori, la fa propria ed assume l'ingrato ufficio di difenderla innanzi al Parlamento. Questo vuol dire che il progetto presentato provvede ad un vero bisogno del paese, che il procedimento tenuto nella sua elaborazione fu tale che fare non si poteva altrimenti.

Egli è impossibile che i diversi personaggi, che ressero le finanze ed i loro egregi colleghi nei vari Ministeri che dovevano dividerne la responsabilità non avessero fatto cessare i lavori della nostra Commissione, se avessero trovato che ella si avviava sopra una falsa strada.

Un'ultima conclusione, o Signori, permettetemi ancora di dedurre, ed è che la Commissione governativa tanto bersagliata (non già dall'onorevole preopinante il quale anzi fu cortesissimo verso la medesima, del che io gli rendo distinte grazie) questa Commissione tanto bersagliata aveva già acquistato un merito non piccolo verso il paese, accantonando di accettare il penoso mandato, continuando il lavoro, non lasciandosi spaventare dalle gravi difficoltà incontrate. Se i Ministri hanno ottenuto che fossero dal Parlamento votate le altre leggi d'imposta, se poté effettuarsi l'applicazione delle tasse del registro e del bollo si fu sempre mediante l'affidamento che se ne traeva dal lavoro della Commissione per l'instata riforma del tributo fondiario. Ed ora che quelle leggi sono votate ed in parte già attuate, si vorrà rifiutare il conguaglio perchè non è appoggiato a basi di piena certezza e di vigorosa esattezza?

Dovrei ora entrare nella seconda parte del mio discorso, ma stante l'ora tarda prego il Senato di rimandarla alla seduta di domani.

Presidente. La seduta è rimandata a domani al tocco, riservando la parola al Senatore Giovanola per la continuazione del suo discorso.

Prego i signori Senatori, che non avessero ancora

deposte le schede per la nomina del Segretario di volerle deporre adesso. — Prego pure i signori Senatori Di Colobiano, Sagarriga e Martinengo che hanno proceduto allo spoglio delle schede della precedente votazione di voler procedere allo spoglio anche di queste.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).